

IL FRIULI

ADELANTE, SI PUDE

Manz.

PREZZO DELLE ASSOCIAZIONI per Udine e Provincia anticipato A. L. 36, e per fuori Friuli sino ai confini A. L. 48 all'anno — semestrale e trimestrale in proporzione. — Prezzo delle inserzioni: € di 15 C.m per linea, e le linee si contano per decine. — Un numero separato si paga 40 C.m — Non si fa luogo a reclami per mancanze scorsi otto giorni dalla pubblicazione del Numero che si vuol preannunciare. — Lettere pacchi non si ricevono se non franchi da spesa. — Si pubblica ogni giorno, eccettuati i festivi. — L'indirizzo è alla Redazione del giornale **IL FRIULI**.

Determinazioni sulle tasse pel porto di lettere e la riscossione delle medesime per mezzo di marche da lettere.

In adempimento della Sovrana risoluzione 25 settembre 1849, sopra proposizione del Ministero del commercio, industria e costruzioni pubbliche, devono entrare in attività col primo di giugno 1850 le seguenti determinazioni riguardanti le tasse pel porto di lettere e diritti accessori, e l'uso di marche da lettere.

§ 1. Tasse di porto.

La tassa di porto per una lettera semplice importa:

- a) pel distretto spettante all'ufficio di posta in cui viene impostata car. 2
- b) per una distanza di 10 miglia inclusive 3
- c) per una distanza da 10 a 20 miglia inclusive 6
- d) per una distanza che supera le venti miglia 9

§ 2. Lettera semplice.

Lettera semplice è quella che non oltrepassa il peso di mezz' oncia.

§ 3. Progressione della tassa a tenore del peso.

Per lettere, il cui peso oltrepassa la mezz' oncia, sino a peso inclusivo d'un' oncia, verrà riscosso il doppio; per quelle da un' oncia fino ad un' oncia e mezzo, il triplo del porto stabilito per una lettera semplice, ecc.

§ 4. Indicazione degli invii da tenersi uguali alle lettere.

Ciò che vale per le lettere nel senso più stretto della parola, deve anche valere per tutti gli altri oggetti adattati alla spedizione nei pacchetti di lettere, come sarebbe a dire: scritti, stampa, campioni, ecc.

§ 5. Ribasso della tassa di porto.

Per invii sotto fascia, se questi non contengono altro di scritto, eccetto l'indirizzo, la data e la segnatura del nome, non devesi pagare senza differenza della distanza, che la tassa uguale d'un carantano per mezz' oncia.

Per saggi e campioni di merci, che vengono rimessi, guardati in maniera che sia facile il vedere che il contenuto si limita veramente a tali oggetti, pagherassi per ogni oncia di peso la tassa stabilita per le lettere semplici, a misura della distanza.

A questi invii di saggi e campioni di merci, qualora debba aver luogo quella modifica di porto, non potrà venir attaccato che una lettera semplice, la quale deve andar pesata insieme col saggio o col campione, affine di determinare la tassa. Gli invii di questa ultima specie però non verranno trattati quali spedizioni postali di lettere a norma delle determinazioni precedenti, che sono al peso d' oncie otto inclusivo.

§ 6. Lettere spedite indietro.

Per lo spedire indietro di quagli invii effettuati per mezzo della posta delle lettere, che non si potranno consegnare a chi erano diretti, non si esige un pagamento speciale di porto.

§ 7. Tasse di raccomandazione.

Quegli invii che si consegnano raccomandati (contro una ricevuta di consegna) vanno affran-

cati per intero, e la tassa di raccomandazione per invii in luoghi situati nel distretto, in cui fu fatta la consegna (posta della città) deve essere pagata dai rimettenti collo sbors di tre carantani, e per tutti gli altri luoghi di sei carantani per pezzo.

§ 8. Recepisse di ritorno.

Se alla consegna viene domandato anche l'invio d'un recipisse di ritorno, cioè d'un tal recipisse che deve ritornare munito della soscrittione del ricevitore da consegnarsi poi al rimettente, questi deve perciò sborsare alla consegna la tassa volutasi per una lettera semplice.

§ 9. Questioni (scritti d'informazione).

Gli scritti d'informazione vanno soggetti al pagamento anticipato della tassa volutasi per una lettera semplice.

Puossi però domandare l'invio d'uno scritto d'informazione, senza pagare la tassa di porto, nei casi seguenti:

a) se il rimettente mostra all'uffizio postale una lettera del ricevitore, a tenor della quale non gli è ancor giunto l'invio stato raccomandato, in un tempo, in cui, giusta l'andamento regolare della posta, egli lo dovrebbe già aver ricevuto, oppure

b) se dopo scorso il tempo a ciò necessario non fosse ancor arrivato di ritorno il recipisse di ritorno.

§ 10 Tassa di consegna

Per la consegna d'invii per parte della posta delle lettere nei luoghi di posta, nei quali non vi sono impiegati porta-lettere stipendiati dallo Stato, convien pagare mezzo carantano per pezzo.

§ 11 Tassa pel cassetto.

Qualora gli invii, dietro domanda dell'adressato, debbansi guardare in apposito cassetto presso l'uffizio di posta, finché venga a prendere, va pagata la tassa pel cassetto, di carantano uno per pezzo.

§ 12. Obbligo di francare.

Tutti gli invii da farsi per mezzo della posta delle lettere, consegnati nell'interno e destinati per l'interno, vanno francati.

§ 13. Affranchezza o raccomandazione per mezzo di marche da lettere.

Quest'affranchezza, come pure il pagamento della tassa di raccomandazione deve aver luogo per mezzo di marche da lettere.

§ 14. Valore delle marche da lettere e vendite delle medesime.

Tali marche sono fatte sul piede d'importo di carantani 1, 2, 3, 6 e 9 cioè:

le marche da carantani 1 sono di color giallo	2	*	nero
	3	*	rosso chiaro
	6	*	rosso bruno
	9	*	turchino

Le medesime possono essere comprate in quantità arbitraria presso tutti gli I. R. Uffizi postali verso pagamento del valore.

Ciascun uffizio di posta, avente diversi locali, designerà quello destinato alla vendita delle marche per mezzo d'un affissio.

Ad eccezione degli uffizi postali non è permesso per ora a nessuno di vendere marche da lettere.

§ 15. Impiego delle marche.

Il rimettitore d'un invio da farsi per mezzo della posta delle lettere deve affiggere alla parte opposta a quella dove trovasi l'indirizzo, e nel mezzo dell'orlo superiore, in una maniera durevole, una o più marche, bagnandone la materia glutinosa di cui va fornito il rovescio delle medesime, sino all'importo della tassa d'affranchezza a norma della tariffa, secondo la distanza ed il peso. La tassa di raccomandazione va pagata dal rimettitore, affiggendo una marca del valore di sei carantani sulla parte del suggello della lettera.

§ 16. Maniera della consegna.

Gli invii vanno gettati nei cassettoni da lettere; qualora poi vogliansi raccomandare, si devono consegnare agli impiegati della posta, ai quali dovrà pagarsi in contanti la tassa per desiderato recipisse di ritorno.

§ 17. L'affissione delle norme sulla tariffa della posta delle lettere e degli elenchi de' luoghi.

Presso ciascun uffizio postale sono da affiggersi alla cognizione delle parti le norme sulla tariffa della posta delle lettere e gli elenchi de' luoghi che appartengono al proprio distretto di commissione, come pure di quelli che non sono distanti oltre le dieci leghe, poi oltre le dieci sino alle venti leghe.

Presso gli uffizi più considerevoli gli elenchi de' luoghi sono vendibili in stampa.

§ 18. Affissione eccezionale delle marche per mezzo degli uffiziali delle poste.

Per casi dubbi è rimesso all'arbitrio delle parti, di chiedere informazione presso gli uffizi postali sulla tassa competente, e di lasciar affiggere dagli uffiziali di posta alle spedizioni le necessarie marche di lettere verso pagamento in contanti del valore delle medesime.

§ 19. Trattazione delle spedizioni non affrancate competentemente.

Spedizioni, trovantisela senza o con marche non sufficienti all'affranchezza nei cassettoni delle lettere, verranno bensì inoltrate, ma riscossa dall'adressato per la semplice lettera la mancante somma quel porto, non che una tassa d'aggiunta di tre carantani, montante a seconda del peso della lettera. Se una spedizione di lettere, per cui è accordato un ribasso del porto (§ 5), fu gettata nel cassetto della raccolta delle lettere, ella perde il favore del ribasso del porto, e verrà trattata come una lettera non punto o incompetente affranidata. A raccomandazione, quelle spedizioni che non sono competentemente affrancate, non verranno punto accettate.

§ 20. Eccezione.

Per rilasci d'Autorità e di persone esenti dal porto ad addressati obbligati al medesimo verrà riscossa soltanto la tassa richiesta senza aggiunta.

§ 21. Procedura contro ripetuta applicazione delle stesse marche.

Gli uffizi postali impronano sulle marche delle spedizioni consegnate presso di loro in parte il loro bollino postale di consegna. Spedizioni con marche aventi l'impronta d'uso anteriore, verranno trattate come consegnate non affrancate.

§ 22. Falsificazioni.

La falsificazione delle marche verrà considerata egualmente come quella della carta bollata.

§ 23. Comunicazione postale di lettere coll' estero.

In quanto alla comunicazione postale di lettere coll' estero restano rispetto alla tassa di porto ed alla progressione del peso per ora in vigore le antiche relative disposizioni, e si conserva in questo riguardo provvisoriamente tanto l'affranchezza con pagamento in contanti, quanto la scelta tra l'affranchezza e la non affranchezza.

La tassa per la raccomandazione (§§ 43 e 45) è però da pagarsi coll'affissione d'una marca anche per lettere destinate per l'estero.

TARIFFE DEL PORTO DI LETTERE

Per una lettera	Distanza		
	I.	II.	III.
per	Per una distanza di		
	mezza legge retta	mezza legge	mezza legge
tutti gli altri oggetti	sino alle 10 lire	sino alle 10 lire	sino alle 10 lire
alti ad essere spediti in pacchetti	meno di mezza legge	mezza legge	mezza legge
di lettere	meno di mezza legge	mezza legge	mezza legge
	Tasse di porto		
	F. C. F. C. F. C.		
Sino a incl. 1/2 once.			
oltre a 1 once.	1	2	3
2	2	4	6
3	3	5	7
4	4	6	8
5	5	7	9
6	6	8	10
7	7	9	11
8	8	10	12
9	9	11	13
10	10	12	14
11	11	13	15
12	12	14	16
13	13	14	17
14	14	15	18
15	15	16	19

ITALIA

Il Corriere italiano di Vienna ha da Venezia il 7 maggio.

La patente sovrana # febbraio 1850 sul bollo e tasse che dava alla prima parte dell'altra 27 gennaio 1840 sinora in vigore, e che doveva riferirsi col primo maggio corrente, venne spedita dalla stamperia di corte nel bulletin degli atti del governo nella duplice edizione italiana-tedesca soltanto il 24 aprile p. p., e se si giunse prima di andare in attivita, fu distribuita ai giudici coll'organo del tribunale di appello soltanto nel 29 aprile scorso e pervenne all'i. r. Luogotenenza solamente nel giorno 2 maggio corrente.

È notorio che il tribunale di commercio nella proposizione del benemerito D. Fr. Poerio, consigl. d'appello e presidente interinale, avendo rilevato dalla Gazzetta di Venezia 26 aprile parte ufficiale, che nella Puntata XLVI di detto bulletin spedita soltanto in idioma tedesco era contenuta l'ordinanza 22 aprile p. p. dell'i. r. ministro delle finanze prorogante dal primo al 15 maggio l'attivazione dell'accennata legge, e considerando che questa proroga tanto più si rendeva indispensabile per regno Lombardia-Veneto, ove la legge non era stata regolarmente pubblicata in tempo utile, e mancava quindi un estremo essenziale alla sua forza obbligatoria, ritenne la sua applicabilità soltanto per 25 maggio, abbinché derogasse in certa misura dalle vigenti istituzioni italiane, per uniformarsi a prescrizioni indirettamente conosciute.

L'intera piazza fece plauso al saggio procedere del tribunale di commercio. I summenzionati inconvenienti provenivano dalla lenitenza del traduttore italiano e dalla stamperia di corte, perché ove si avesse sollecitato l'invio non si sarebbe trovato costretto un tribunale ad allontanarsi dalle sue istruzioni per seguire il buon senso.

E' qualche ci accade di parlare del traduttore, lo preghiamo ad essere per l'avvenire più esatto nella versione, perché soventi volte s'incontrano in questa inesattezza ed oscurità che imbroglia i giudici e le parti.

Alla cassa di imposta non si ricevono più i pezzi da 6 carabinieri, ed i venditori di sali, tabacchi e carta bollata li rifiutano per quel motivo. Ora un decreto di S. E. Montecuccoli li parla nei pagamenti alla moneta fino [pezzi da 20 kr.]; questo decreto non fu abrogato, per quanto si sa; come procede dunque la cosa?

Fratanto i pezzi da 6 kr. cadettero subito dal loro valore nominale, ed un giusto lamento si fa udire nella città, ove di questa sorta di monete ne circola una massa ingente.

Ore 8 pomer.

La notizia sovra i pezzi da 6 kr. va modificata come segue: Venne effusa alle dispense delle privatre una ordinanza della intendenza delle finanze, la quale, per ordine superiore, richiamando in vigore un decreto della supposta amministrazione delle finanze che ordinava non doversi ricevere dalle casse la moneta grossa, e quindi i pezzi da 6 kr. come tali considerati, che poi non conseguì, avverte che la cassa d'ogni in più non li riceverà più in luogo di moneta effettiva d'argento come praticava per le banzanti. Ha pertanto ordinato ai dispensori delle privatre di rifiutare

tale imprevedibilmente qualunque sorta di moneta grossa nelle vendite di tabacchi, sali e carta bollata, i quali erroneamente interpretando la lettera di detta ordinanza, rifiutano di ricevere ogni sorta di moneta grossa nelle vendite al minimo, con grave lamentazione della popolazione, la quale non sa in qui moneta pagare. Speriamo che l'intendenza provvederà onde domani cessi tale disordine.

Un decreto del 6 maggio del duca di Parma ordina la concessione ad enfiteusi contenute dei beni rurali che sono in possesso dello Stato nelle province di Parma, Piacenza e Borgo San Donnino. È spiacevole il pensare che a quest'utile idea non seguira lo effetto migliore pel modo poco felice dell'ordinamento.

(Risorgimento)

Si legge in un carteggio del Costituzionale del 6 maggio:

Quanto prima, le truppe toscane stanziate in Livorno partiranno per dar luogo a due nuovi battaglioni austriaci. Sarà aumentato il numero dei gendarmi, e ai dragoni toscani subentrerà uno squadrone di lancieri. Pare che tutta quanta la truppa toscana sarà concentrata a Pisa. Si aggiunge che, per l'14 del corrente, anniversario della entrata degli austriaci in Livorno, sarà tolto lo stato d'assedio.

Lo Statuto ha da Roma 8 maggio:

La politica della nostra Corte è ancora incerta o almeno non traspare ancora al di fuori per alcun atto che la designi chiaramente. Fratanto già si può intravedere delle tendenze e dei disegni che forse si legano di lunga mano a tutte le altre cose europee. Pio IX (lasciate che se ne dica e se ne scriva altrettanto) è ognor benevolo, mite, e d'ogni miglior cosa volenteroso. Ma le sue buone disposizioni, sia temenza di sé, siano legami stretti a Gaeta o a Portici, trovano un ostacolo nella politica, della quale il Cardinale Antonelli è rappresentante. Vi potrei citare molti fatti, se non mi peritassi del compromettere persone che me ne fecero confidenza. Vi dirò però quest'uno, abbastanza noto, e che potrà farvi meglio aperto lo stato vero della Corte. Un Cicognani, fratello all'avvocato, che fu con Rossi ministro, e come il fratello ricev. solo di figli e di probita, era da molti anni impiegato al ministero dei lavori pubblici. Avverso per suoi principii la rivoluzione e la repubblica, ed era guardato in cagnesco dagli esaltati. Ora, tornato Pio IX, il Consiglio di Censura il caccio dall'impiego, destituendolo. Il principe di Roviano, che meglio d'altro il conosceva, si recò dal Papa e manifestò a lui l'enormezza dell'ingiustizia, chiese ed ottenne che il giudizio fosse sottoposto a revisione, ed il Cicognani ammesso a discolorarsi. Di lì si condusse il Roviano immediatamente presso l'Antonelli per dargliene avviso; ma questi si rifiutò dal prestare fede a quei detti, asserendo non aver mai potuto il Papa accordare tal cosa. Né valendo il Roviano a persuaderlo altrimenti, se ne riportò ad una prossima conferenza che doveva avere con S. Santita. Ma di già l'Antonelli l'aveva preceduto presso il Sovrano, e non fu più vera la promessa già fatta. Il Cicognani dell'ingiusto caso fu talmente dolente che ne è stato in pochi giorni tratto a morte, lasciando la numerosa famiglia nella miseria e nella desolazione.

Lo Statuto ha da Napoli in data 5 maggio:

Se la difesa di Carlo Poerio non trovò uno stampatore in Napoli che si arrischiasse a pubblicarla, non è stato così per quella di Luigi Settembrini. Trovandosi ancor compreso fra gli imputati nel processo di Poerio e dei 42 altri, ed imputato egli stesso della famosa Protesta del Popolo napoletano del 29 gennaio, la quale nel tempo meno tanto rumore, ha trovato uno stampatore che gliel'ha stampata. In questa scritto il Settembrini ha presentato la sua apologia non pel tribunale (il che lascia al suo avvocato) ma pel pubblico; egli va un po' più oltre del Poerio, mettendo apertamente a giorno tutti i mezzi usati per tessere la storia del famoso processo contro la pretesa setta dell'Unità italiana.

Non esistente dunque la vigilanza della polizia questa nuova difesa è stata stampata in Napoli. Una perquisizione fatta in casa della moglie del Settembrini, per sorprendere l'edizione fatale, non ne fece scoprire che un solo esemplare. Questa coraggiosa donna, invece di sgomentarsi, e mendicare una scusa pel possesso del-

lo scritto incriminato, rispose e fece inserire nel verbale dal Commissario di Polizia le seguenti parole: quest' uno esemplare e l'ultimo dei 250 che già sono andati all'estero.

So, che qualcuno vorrebbe promuovere una amnistia (non certo per i capi) ed, a quanto dici, il Re, per indele inchievole al perdono, in un Consiglio di Stato, tenuto la domenica antepassata, avesse proposto qualche temperamento in ordine agli incarcerati; ma che gli fu fatto riflettere, come la generosità a cui tendeva, avrebbe prodotto un danno alla massa del Popolo.

Diesi che nei giorni scorsi si fosse tenuto un Consiglio di Ministri esteri presso il Sovrano. Mille voci corrono su tale proposito; quello che posso darvi per certo si è, che il governo napoletano ha ricevuto ultimamente delle energiche note da Potenza di prim'ordine. Non è traspirato intorno a che, sebbene ognuno secondo il proprio desiderio creda sìero. La diplomazia estera se ne è commossa, e credo voglia tentare di sciogliere la questione prima che acquisti maggiore gravità.

MALTA 25 aprile. Il Governatore notifica di aver egli ordinato che il progetto di un nuovo codice di leggi d'organizzazione e procedura civile compilato dai commissionari di S. M. a tale effetto nominati, e stampato in lingua italiana, venisse pubblicato per informazione di tutti.

Copie del detto progettato codice sono state depositate in ciascuno dei registri delle regie Corti superiori di giustizia, e delle Corti della polizia giudiziaria in Malta e nel Gozo, in ciascuno degli uffici dei Sindaci dei distretti di campagna e nella pubblica libreria: in tutti i luoghi il pubblico potrà avere accesso ad esse copie. Ed una copia è stata altresì mandata alla libreria della guarnigione.

— 2 maggio. La fregata turca colla legione italiana sotto il comando del colonnello Monti è ritornata di poggia nel nostro porto, e dopo tre giorni di fermata qui, il 29 dello scorso si è rimessa in viaggio per Cagliari.

AUSTRIA

L'Osservatore Triestino del 13 reca particolareggiato rapporto dell'arrivo di S. M. Francesco Giuseppe a Trieste, avvenuto il giorno prima. L'Imperatore giunse ad Opatina da Lubiana mezz'ora dopo il mezzo giorno. Dopo narrare le feste del ricevimento sul monte Opatina ed al basso in città, e quindi al palazzo del governo, in teatro ecc. L'Osservatore Triestino reca un rapporto del ministro del commercio, Barone de Bruck circa all'istituzione di una Bandiera d'onore in premio di distinte azioni della marina mercantile, e le proposizioni su ciò, approvate dal Sovrano, delle quali richiamo i paragrafi più interessanti:

Dietro proposta del Nostro Ministro del Commercio e sentito il Consiglio dei Nostri Ministri, abbiamo risoluto d'istituire per la Nostra marina mercantile un'apposita Bandiera d'onore, che in avvenire verrà da Noi conferita in premio di distinte azioni in fatto di marineria secondo le seguenti norme:

§ 1. La Bandiera d'onore è di due classi, cioè la Bandiera bianca e la Bandiera rossa.

§ 2. La Bandiera d'onore bianca è destinata a premiare i capitani ed altri direttori di navighi austriaci, che saranno i primi ad aprire con successo nuove relazioni commerciali in remoti paaggi, oppure che per mezzo dei loro viaggi o delle loro prestazioni marineresche si sono in generale resi benemeriti in alto grado per l'incremento e la estensione della navigazione e del commercio marittimo austriaco; inoltre a quelli che si distinguono eminentemente per salvamento di naufraghi o per simili azioni degne di lode.

§ 3. La Bandiera d'onore rossa compete ad ogni capitano ed altro direttore di un naviglio austriaco che avrà difeso con successo il suo bastimento contro aggressione nemica e di pirati, oppure che durante una guerra marittima avrà attaccato o sostenuto un glorioso combattimento, o prestato soccorso efficace alla Nostra marina militare.

§ 4. Il capitano ha il diritto d'inalberare la Bandiera d'onore a lui accordata, sull'albero di maestra del bastimento ch'egli in attualità comanda, essendo la concessione fatta al di fuori della persona e non già vincolata al corpo di un dato bastimento.

§ 5. Un capitano al quale furono accordate entrambe le Bandiere d'onore, può battere tutte e due nello stesso tempo sugli alberi del bastimento da lui comandato.

§ 6. In solenni ricorrenze potrà il capitano regolare della Bandiera d'onore anche la sua lancia.

§ 7. Nei saluti di cannone in uso sul mare, la Bandiera d'onore gode la distinzione che i Nostri bastimenti da guerra, le batterie austriache devono rispondere al saluto del bastimento portante la Bandiera d'onore colto stesso numero di colpi da esso tirati. Questi saluti non potranno per altro venir scambiati nei porti austriaci ed in quelli di Stati esteri ove si trovasse dei bastimenti della nostra marina da guerra, se non all'atto dell'arrivo e della partenza.

§ 8. La Bandiera d'onore è di seta e porta nel mezzo l'Aquila Imperiale. In una fascia traversale nera evisa sulla parte davanti l'iscrizione in oro: « Merito merito » nella bandiera bianca, e: « Fortitudine nobis » nella bandiera

rossa; sul rovescio poi di entrambe le Bandiere trovasi espresso il motto: « *Fides et unitas*. »

§ 10. Il conferimento della Bandiera d'onore viene solennemente attestato con un diploma da Noi rilasciato che il capitano conservera per sua legittimazione.

§ 11. Chi fu insignito della Bandiera d'onore, avrà diritto d'invocare il conferimento della Croce del merito e di tali impegni, per i quali potrà giustificare la propria idoneità.

§ 11. In ricompensa delle parti di merito che l'equipaggio avesse avuto nell'azione gloriosa, per la quale fu accordata la Bandiera d'onore al capitano, verrà in ogni singolo caso distribuita la somma di florini 500 fino a 2000 f. in Moneta di Conv. fra quelli individui dell'equipaggio che si distinsero in modo speciale. Ogni grazioso riceverà inoltre un attestato d'onore sulla meritaria cooperazione di lui al tatto di cui trattasi.

§ 12. I capitani che furono insigniti della Bandiera d'onore, e la gente di mare distinti coll'attestato d'onore, dovranno, nel caso che si rendessero inabili al servizio di mare, essere contemplati in modo speciale nella commissariazione delle pensioni o provvigioni sul fondo del più istituto di marina.

§ 13. Chi inalbererà senz'avver diritto una Bandiera d'onore sarà punito con una multa di florini 500.

§ 21. Ogni capitano che per mezzo di documenti o testimonj falsi, ad in qualunque altro modo si è carpita una Bandiera d'onore o tenta di carpirci una dalla Commissione, sarà punito con una multa di 1000 florini.

§ 22. Queste multe verranno incassate a beneficio del pio istituto di marina.

§ 23. Quel capitano che si rendesse colpevole di un crimine o di un delitto disonorante, perderà la Bandiera d'onore, come pure tutti i favori e le distinzioni relative.

§ 25. Dopo la morte di un capitano insignito della Bandiera d'onore, dovrà questa esser riposta e conservata per sempre in vista nella sala comunale del suo luogo natio, a meno che il defunto non vi avesse destinata esplicitamente la della sala di qualche altro Comune austriaco.

VIENNA 11 maggio. Ad una saggia e ben diretta amministrazione dei Comuni si collegano la direzione e il miglior ordinamento degli Istituti di pubblica beneficenza. Per avisare al modo di una radicale, ed ormai troppo necessaria riforma di questi ultimi nel Lombardo-Veneto, fu scelto fra gli uomini di fiducia un Comitato composto delle seguenti persone: Monsignor Brictio Arcivescovo di Udine, Mons. Squarcina Vescovo di Adria, Dr. Villa, Conte Nicolò Priuli, Nob. Cicotti e Conte Schizzi.

(Corr. Ital.)

— Se siamo bene informati, il governo ha chiamato a vita un'istruzione molto adattata, avendo incoraggiato parecchi giureconsulti a tenere prelezioni didattiche sulla Costituzione dell'Impero e sopra tutte le altre leggi provvisorie.

— Il sig. ministro dell'interno ha incaricato le Luogotenenze di fare una colletta di sussidii in tutta l'estensione degli Stati della Corona sottoposti alla loro direzione, in favore dei poveri abitanti della città di Stagno nella Dalmazia, rovinati dal terremoto.

— L'armata stazionata lungo i confini della Boemia ammonta attualmente a 90.000 uomini, fra' quali 85.000 fanti e 5000 cavalli, con 120 cannoni.

— Presso Tendler e C. è comparso un opuscolo del titolo: « Il porto franco di Trieste e l'industria austriaca. » L'autore parla decisamente in favore di quel privilegio della città immediata dell'impero.

— Gli abitanti di culto evangelico approfittano nella Slesia con gioia della libertà di religione accordata. La maggior parte delle Chiese acquista campanili e campane, il che, com'è noto, non poteva aver luogo prima d'adesso.

— Verrà tenuta nel mese di settembre in Lintz un'adunanza generale di tutte le società cattoliche dell'Austria.

— Viene scritto da Brod nella Slavonia in data del 3 maggio alla *Gazzetta di Zagabria*, che dal primo fino all'ultimo d'aprile a. c. hanno passato la contumacia della Bosnia 228 individui maschi e 159 femmine, in somma 387 fuggitivi, alla più parte de' quali i Turchi rapirono il bestiame, e giunsero sul suolo austriaco nel più miserabile stato e mezzo ignudi; soltanto alcuni ebbero la fortuna di sfuggire alla sorveglianza dei Turchi e di condur seco una parte del loro bestiame. I due primi giorni di maggio sono arrivati di bel nuovo alla contumacia 37 individui, 23 maschi e 14 femmine. I consanguinei di parecchi fra questi arrivati sono stabiliti già da più anni nella Slavonia, ed essi fecersi ad incontrare sino a Brod i rifugiati. — Se i Turchi continueranno di questo passo la loro oppressione de' Cristiani nella Bosnia, come si presente, osserva il corrispondente, si rifugieranno certo tutti quelli che li possono fare.

GERMANIA

BERLINO, 10 maggio. Ieri dopo d'aver assistito all'ufficio divino, i Principi tempero un

preliminare abboccamento, senza l'interventione dei ministri. Oggi deve aver luogo la prima conferenza, alla quale prenderanno parte anche questi ultimi.

La discussione avrà per oggetto le ultime decisioni relative alla formazione della Lega più stretta, quindi le risoluzioni sulla conferenza di Francoforte e sul rapporto coll'Austria ed i quattro regni.

Del resto in due giorni il congresso verrà condotto a fine; pare però che le deliberazioni vengano riprese in Gola.

Il principe di Prussia si recherà entro la prossima settimana a Varsavia.

FRANCOFORTE SUL MENO, 7 maggio. Il Gran duca di Assia Cassel non va a Berlino. L'organo ufficiale del ministero di Darmstadt dichiara, che il governo teme che l'unione di Erfurt possa esser un ostacolo all'opera conciliativa di Francoforte.

ANNOVER, 8 maggio. Nella seduta d'oggi della seconda Camera il ministro Stuve rispondendo ad un'interpellazione sullo Stato degli affari germanici dichiara ch'egli per ora non può dare un rapporto adeguato in proposito.

FRANCIA

PARIGI, 8 maggio. Il ministro dell'interno, nella seduta d'oggi dell'Assemblea nazionale, annuncia che depone un progetto di legge, che ha per obiettivo di modificare la legge elettorale del 15 marzo. Indi legge l'esposizione dei motivi, in cui è detto che la legge attuale è disfettosa e che si manifestano inquietudini gravi.

Di tutte le sue disposizioni, la più pericolosa è quella che accorda il voto sotto la sola condizione di sei mesi di domicilio. Noi proponiamo di far risultare il domicilio elettorale dal soggiorno per tre anni. La condizione di domicilio risulta dall'iscrizione ne ruoli della contribuzione personale. Noi proponiamo di prendere per base dell'esistenza del domicilio il pagamento di questa contribuzione per tre anni. Ma gli individui che dimorano nel domicilio dei loro genitori, gli operai, i domestici, sono esenti dal pagare la contribuzione perché abbiano abitato tre anni lo stesso domicilio. I militari saranno esenti e dalla condizione del pagamento e dal pagamento della contribuzione.

Altro punto disfettoso della legge del 15 marzo è l'enumerazione delle cause d'incapacità. Queste cause sono troppo ristrette; e la legge nuova propone una diversa enumerazione.

Un terzo punto finalmente si è che la legge non richiede se non i sette ottavi degli elettori inseriti per validare l'elezione; la legge nuova richiede per il primo giro di suffragio il quarto del numero degli elettori inseriti. L'obbligo di sostituire i rappresentanti nell'assemblea non si richiede che ne sei mesi.

Il ministro termina col domandare l'urgenza fondandosi sull'agitazione che si cercò di propagare intorno a questa legge. (*Rumori a sinistra*).

Il presidente. È stata deposta una domanda di quistione pregiudiziale con isquitinio pubblico.

Foci a destra. Chi ha fatto questa domanda?

Tutta la sinistra, alzandosi, grida: Noi!

Si fa la votazione alla ringhiera in mezzo alla più viva agitazione. Di 650 votanti si hanno per la quistione pregiudiziale 197 voti, e 453 contro.

— 8 maggio della sera. (*Dispaccio telegrafico del Lloyd*). Le proposte della Commissione per la riforma della legge elettorale sono nella loro essenza le seguenti: È elettore chi ha 21 anni compito ed un domicilio di tre anni in un luogo. È escluso dall'elezione per 5 anni chi fu condannato per sommossa o per discorsi tenuti nei club. Le elezioni di sostituzione parziale non si fanno che dopo 6 mesi. Per l'elezione è necessario il voto d'un quarto degli elettori. Le liste elettorali si dovranno far subito. Nella discussione, l'urgenza approvata da Michel de Bourges, venne presa in considerazione.

— 9 maggio. (*Dispaccio telegrafico dell'Oesterreichische Correspondenz*) Fu intimato agli armi ari di tener pronte delle armi a disposizione del governo. La Montagna pregeva il rifiuto delle imposte, qualora venga adottata la legge elettorale. — I soldati francesi rimarranno in Roma finché le truppe austriache si tratterranno nelle Legazioni.

— Il solito corrispondente diplomatico dell'*Assemblee Nationale* tradotto dalla *Gazz. di Parma* continua nelle sue rivelazioni, delle quali diamo un brano:

» I consigli del principe di Metternich eccell: Molti prosperità materiale e molta letizia intellettuale: la libertà civile in ogni luogo come nella buona e vecchia Alemagna: l'associazione libera degli operai; lavoro in grande, un'unica dogana, ampi strade di ferro; ma niente di quel treo ciarlerio che si chiama libertà politica; — il vecchio principe; il Nestore del congresso oggi giorno assai consultato.

Haas forse a credere a qualche seria divisione nelle faccende dell'Alemagna? Sotto il punto di vista politico io non vi credo: essa è una fantasiosaggia rappresentata come tante altre. Io mi sono soventi volto burlato di quella povera Assemblea di Erfurt, che mi fa veramente pietà: io si va a prorogare sino a che svanisca da sé stessa un po' potere. In quanto alla Prussia io v'ho detta l'ultima parola del suo sollogamento per quel piccolo balocco della costituzione: « *ella intende ingrandirsi con quella frasenologia liberale* », come nel diciottesimo secolo ella operò le sue conquiste coll'aiuto di quei filosofi encyclopedisti dai capelli distesi: Voltaire, d'Alambert, Euvres, che uegavano Dio, battezzavano la religione e veneravano la Francia.

Il sistema prussiano è di *agglomerare i piccoli Stati che sono d'imbottino, di confondere le sue truppe colle loro, comprare gli uni, conquistar gli altri*: il liberalismo per la Prussia è una certa maniera d'appropriarsi il ben d'altri; e questo non è forse un tal poco il sistema delle rivoluzioni? Giò vi giovi a spiegare la ferma opposizione di Russia e d'Austria ai piani della Prussia. Questi due grandi Stati vogliono risalire a principi di giustizia e di conservazione conservati da' trattati del 1815, vale a dire alla *dieta di Francoforte*, tal qual era presieduta dal conte Münch Bellinghausen, l'uomo capace, l'allievo del principe di Metternich.

BELGIO

Dopo 24 sedute consurate esclusivamente alla discussione sul progetto di legge sull'istruzione secondaria, la Camera belga è finalmente venuta alla votazione definitiva sul complesso di detta legge. Erano presenti 401 deputati. Votarono in favore 72; contro 25: 4 si astennero. Questa maggioranza è la miglior risposta a tutte le accuse di immoralità, di irreligione, di socialismo lanciate dal partito opposto alla legge ministeriale. Il *Monitore belga* contiene la promulgazione di un trattato di navigazione e commercio conchiuso tra il Belgio e la Russia.

SPAGNA

La *Gazz. ufficiale di Madrid* del 3 reca il decreto di nomina del sig. Istoriz ad inviato straordinario e ministro plenipotenziario in Inghilterra. Così viene annunciato ufficialmente, che sono ristabilite le relazioni coll'Inghilterra. L'*Heraldo* foglio ministeriale se ne rallegra assai. Ma durerà la buona armonia coi progetti finanziari del governo spagnuolo tanto oppugnati dai creditori inglesi, che non dubitano di dare il nome di ladronia all'operazione finanziaria meditata dal governo spagnuolo, che vorrebbe scaricarsi d'una grossa parte del suo debito?

PORTOGALLO

Credesi generalmente a Lisbona che la legge sulla stampa sarà rigettata alla Camera dei partì, o almeno modificata a tal punto da renderla affatto inutile alle mire del ministero.

L'immensa maggioranza del popolo portoghese è così indifferente che non si muoverebbe per qualsiasi misura restrittiva in tale materia. — Le difficoltà che incontra il conte di Thomar nelle Cortes sono ancora tali che possono determinare il suo ritiro ed il suo ritorno all'ambasciata di Madrid.

INGHILTERRA

Il *Daily News*, a proposito, delle considerazioni della stampa inglese sulle condizioni della Francia dopo l'elezione di Sue, vorrebbe, ch'essa, approfittando della sua posizione neutrale, servisse a moderare le esorbitanze dei partiti nelle reciproche calunie sul Continente.

GRECIA

Leggesi nell'*Osservatore Triestino* del 11: Col piroscafo del Levante giunto oggi ricevemmo notizie da Atene fino alla data del 7. La vertenza coll'Inghilterra essendo del tutto appianata, nel modo che abbiam riserbito a suo tempo, l'arrivo d'un corriere inglese per il sig. Wyse non alterò punto lo stato delle cose, daché il protocollo definitivo era già firmato. Il di 4 parti la squadra inglese da Salamina; in questa rada non rimase che un vascello ed un piroscafo al Pireo. Dicono sia diretta per Napoli, e che il vice-ammiraglio Pareker si rechi a Malta col Queen, per oggetti di famiglia. — Siccome fra i navighi catturati se ne contavano alcuni di Spiezie, presi in quel porto, avendo chiesto alcuni capitani che fossero ricondotti a Spiezie, sir William Parker aderì alla loro domanda, e il Dragon rimarrà que' bastimenti nel porto summenzionato.

APPENDICE.

Storia.

Prendiamo dal Foglio di Feronia il seguente cenno:

« Non sarà discaro ai lettori di questo foglio e non sarà forse senza interesse, il ricordare com'erano amministrate le cose Italiane a Vienna in altri tempi della dominazione Austriaca in Italia.

Sotto l'Imperatore Carlo VI eravi colà un così detto Consiglio Supremo, indi Aulico, d'Italia. (*) Tutta l'amministrazione delle provincie italiane faceva capo in quello. I suoi relatori erano tutti Italiani; ed appartenevano per talenti e carattere agli uomini più insigni della nazione. Per nominare alcuni, dirò che furono suoi membri in vari tempi il marchese Cavalli, il conte Serbelloni, il conte Amor di Soria, un Corradi, un Verri, un Palazzi, un Marulli. Gli affari si trattavano tutti in Italiano; perfino le consulte ch'erano dirette all'Imperatore, si componevano in quella lingua, e in essa si davano le risposte Sovrane.

Lo spirito che animava le operazioni di quell'ecceso dicastero, era il più liberale; e sotto di esso la Lombardia, snata fino allora dall'avaria Spagnola, incominciò a respirare. Fu sotto il Consiglio Supremo d'Italia, che si gettarono le prime basi di un'amministrazione regolare di quella provincia. La grand'opera della riforma del censimento Lombardo fu decretata da quello; e ad esso appartiene la gloria di avere a ciò istituita la prima Giunta del censimento.

Perduto in progresso di tempo dall'Austria il regno di Napoli, fu soppresso il Consiglio Supremo d'Italia; ed in sua vece fu creato sotto il principe di Kaunitz-Rietberg un Dipartimento Italiano. Non fu che un cambiamento di nome, il sistema rimase lo stesso. Gli affari continuaron ad essere trattati da Italiani, ed in lingua italiana, e tanto purgata, che io non credo che al presente si scriva meglio in alcuna altra parte d'Italia in cose di uffizio, di quello che si scrivesse allora a Vienna: cosicché gli Italiani si accorgevano appena di essere sotto un dominio straniero.

Non è poi a dire con quanto senno, con quanta elevatezza di mente, e con quanta prudenza si amministrassero dal Dipartimento Italiano gli affari d'Italia. Chi scrive dichiara di non aver mai letto corrispondenza più istruttiva, né più dilettevole di quella del principe Kaunitz col Gran-Cancelliere Cristiani, e col Conte Firmian, ambedue Governatori della Lombardia. Scrivevano con tale brio, con tale disinvoltura, con tale chiarezza d'idee, e profondità di vedute da rendere amene e piano alla intelligenza la più comune le cose più aride ed astruse.

Ne accade di farsene le meraviglie; perchè in quella la età dell'oro della dominazione Austriaca in Italia, la cui memoria vive ancor fresca nelle menti Lombarde. Ho citato due nomi illustri, Cristiani e Firmian, il primo, maggiore assai del secondo; e quell'Italiano godeva in sì alto grado la fiducia della Imperatrice Maria Teresa, che quella gran donna non dubitava di lasciargli più fogli in bianco da sé sottoscritti, acciocchè in caso di bisogno si servisse della sua firma in quel modo che più gli fosse piaciuto. Nessun ministro Austriaco in Italia ebbe più poteri di Cristiani; e nessun Sovrano fu meglio servito di Maria Teresa. A lui deve la Lombardia il compimento del suo censimento, che servì poi di modello a quello delle più colte nazioni di Europa; a lui la legge comunale; a lui la ri-

forma dei governi delle principali comunità. Lo assisteva in tutto questo quel grande ingegno di Pompeo Neri, di cui non so se fosse più da lodare il prodigioso acume di mente, o la operosità senza esempio. Succedevano sotto Firmian nelle magistrature i Verri, i Carli, i Beccaria, i D'Adda; e non è a credere in quale stima si avessero a Vienna questi uomini; e con quanto favore si accogliessero dal Dipartimento Italiano i loro progetti di riforme; e con quanta maturità, e perfetta conoscenza dei tempi e luoghi si discutessero in loro concorso. Fu a quei tempi e sotto il Dipartimento Italiano che si crearono per opera d'ingegni Italiani le istituzioni fondamentali della pubblica amministrazione in Lombardia, e quel corpo di leggi politiche tanto perfette, monumento precioso del senno Italiano, che ha resistito alla invasione Francese, e a cui le stesse nuove forme costituzionali farà che s'ispirino. Regnava così un'ammirabile armonia fra la autorità del paese, e quella della capitale; e presiedeva a tutti i loro atti un solo pensiero, quello del bene del sovrano servizio e della nazione. Quindi è che gli Italiani vedendo la cosa pubblica in mano ai loro connazionali, ed a gente tanto illuminata e così conoscitrice dei loro desiderii e bisogni, e sentendo ogni giorno gli effetti di un governo sapiente e benevolo, vivevano tranquilli e contenti, e benedivano ai loro Sovrani.

Statistica.

Il Giornale Costituzionale di Napoli del 27 aprile ultimo pubblica il censimento della capitale per l'anno 1819, che offre i risultamenti qui appresso.

Al finire di tale anno la popolazione sommava a 416.499 individui, senza contare i forestieri, i provinciali di passaggio, la guarnigione e i detenuti nelle carceri. Di quella numerosavansi 204.010 maschi e 212.489 femmine.

Nacquero nella capitale 7421 maschi e 7246 femmine, in tutto 14.667. I partori doppi a due maschi furono 68, a due femmine 63, ed a maschio e femmina 58. Nel circondario di Porto fuvi un parto triplice di tre bambini. I nati morti furono 249 maschi e 244 femmine. I proietti ricevuti nello stabilimento dell'Annunciata sommavano a 2227, cioè 1018 maschi e 1209 femmine.

Morirono in tutto 44.535 individui, cioè 7846 maschi e 6749 femmine. La mortalità nello stabilimento della Annunciata fu minore nell'anno 1819, essendovi morti 177 maschi e 408 femmine, in tutto 585, cioè 296 meno che nell'anno precedente. Fra i morti 42.136 eran napoletani, 1793 provinciali, 175 siciliani, stranieri 431. In quanto alle loro condizioni, erano 459 possidenti, 75 negozianti, 268 impiegati civili e militari, 45 pensionisti; 130 ecclesiastici, 127 addetti al foro, 3001 artigiani, 162 domestici, 620 del volgo, 3677 donne e 6271 ragazzi. Fra le cause della morte, 4148 morirono per malattie croniche. In quanto all'età, 6279 morirono da un giorno a sette anni, 2324 da quarantuno a sessanta, 2735 da sessantuno a novantanove, e tre donne oltrepassarono i cento anni. Finiron di vivere negli ospedali civili e militari di Napoli 2385 maschi e 1144 femmine.

Furono contratti 2737 matrimoni, de' quali 167 fra celibi e vedove, 210 fra vedovi e nubili, 74 fra vedovi e vedove. E da notare che nel 1819 furono 428 matrimoni più che nel 1818.

Al finire del 1819 contavansi in Napoli 397 botteghe da calze, 21 botteghe da calze e sorbett, 384 venditori di liquori, 391 locande, 428 case mobiliate, 56 trattorie, 139 osterie di campagna, 498 cantine, 20 taverne, 256 casine e taverne, 31 carrozze a due cavalli con numeri, 376 con lettere, 1210 cittadine aperte, 29 chiuse, 647 carrette, 211 barche, 12 portantine, 24 diligenze.

Gli estremi tocenti della rendita del 5 per 100 nella borsa di Napoli furono 79 1/8 e 93 1/2; quelli della rendita del 4 per 100 furono 69 1/8 e 85 1/4.

Avviso.

Essendo stata l'Agenzia principale della BIENNALE ADRIATICA DI SICURTA IN TRIESTE-VENEZIA riorganizzata già dal 11 decrto gennaio a. c., ed essendo quindi istituiti altri agenti per i distretti di questa provincia, così la sottoscritta si fa un dovere di pubblicare col presente i nomi d'essi agenti distrettuali, affinché non si replicasse il caso, che venissero effettuati dei pagamenti di rate di premio, nonché insinuazioni di nuovi contratti a persona a ciò non autorizzata.

Per Udine, e per tutta la Provincia:
La sottoscritta agenzia Principale e l'agente viaggiante: sig.
Andrea Paselli.

Agenti distrettuali

Distretti	Nome e Cognome	Domicilio
Codroipo	Sig. Ingegnere Gen. Batt. Morenini	Codroipo
Latisana	idem Pietro Bartolini	Latisana
S. Vito	Sig. Giuseppe Scattellari di Giuseppe	S. Vito
Pertusella	Sig. Gerolamo Pensi	Pordenone
Sacile	Sig. Marco Canto	Sacile
Aviano	Sig. Emidio Battarzoni	Spilimbergo
Spilimbergo	Sig. Angelo Schiavi	Tolmezzo
Maniago	Sig. Giuseppe Paolone	Tarcento
S. Daniele	Sig. Giuseppe Ligugnana	Palazzu
Tolmezzo	Sig. Marzio de Portis	Cividale
Ampezzo	Sig. Antonio Pancra	Palma
Tricesimo		
Palazzo		
Rigolato		
Cividale		
S. Pietro		
Faedis		
Palma		

L'Ufficio dell'agenzia principale è situato in Udine Contrada Savorgnan N. 420.

L'Agenzia Principale
G. L. EISNER.

(2.a pubb.)

AVVISO

Il sottoscritto, allievo dell'I. R. Istituto di Veterinaria in Milano, munito dall'istituto medesimo di diplomi in Ippiatra e Veterinaria è abilitato ad esercitare ogni specie di cura sugli animali, ed offre l'opera sua a chiunque ne farà richiesta.

Il suo domicilio è fuori di porta Germana N. 3.

GIOVANNI CALICE
Ippiatro e Veterinario.

(2.a pubb.)

N. 4736.

AVVISO

Si è più volte ripetuto il caso, che fra lettere corrispondenti a mezzo della bussola, si rinvenissero altre contenenti denaro, note di banca, Viglietti del Tesoro ed effetti di valore, in onta alle rigorose discipline, le quali prescrivono la formale consegna di simili lettere, colla imprevedibile osservanza delle stabite condizioni.

A prevenire il Pubblico dalle conseguenze di simili irregolarità impostazioni, giova il ricordare che l'amministrazione delle Poste non assume garanzia per valori inclusi nelle lettere da spedire colla posta-lettere, e non si presta ad alcun banchio, o in caso di guasto, almanacco o smarrimento.

Dall'I. R. Direzione Superiore delle Poste Lombardo-Venete, Verona, il 5 maggio 1830.

I. R. Direttore Superiore
ZANONI.

Notizie Telegrafiche

BORSA DI VIENNA 11 Maggio 1830.	
Metallique a 3 0/0	flor. 92 1/4
" " 4 1/2 0/0	80 3/8
" " 2 0/0	48 1/4
Azioni di Banca	-
Amburgo 176 1/2 L.	
Amsterdam 165 1/2 D.	
Augusta 119 3/4 L.	
Francforte 119 1/2 L.	
Genova per 300 Lire piemontesi nuove 119 L.	
Livorno per 300 Lire toscane 119 1/2 L.	
Londra per 1 Lira sterl. 12 3 L.	
Milano per 300 L. Austriache 117 D.	
Marsiglia per 300 franchi 141 1/2 D.	
Parigi per 300 franchi 145 3/4 L.	

(*) L'autore di questo articolo ebbe più volte per curiosità e per altre di simili, a consultare l'archivio di esso Consiglio, e cerca cosa mancasse della verità di quanto qui scritte.

Anno
PATE
del
obbligatoria
e in attività
sul bollo e
di Craco
Cola quale si su
tasse per gli
scritti, ed atti d
27 gennaio 1830
nora vigente ne
zioni sulle tasse
In seguito a
soccorso a
parte le determina
gennaio 1830, ha
messo delle pubb
maggiori tasse
bo, ed in gen
Avuto rigore
del solo nei rig
esse anche alla
stessa giurisdic
considerato il n
di prendere sen
grado nella pala
Consiglio dei M
e 121 della Co
provvista re
te ed atti d
I. La pre
col 1. maggio
lege 27 genna
di tasse.
II. La par
parte della leg
lative posteriori
legge provis
e prescrizioni
la legge sul b
via nel Gran
sul bollo e su
fatto anche al
III. Le 1.
maggio 1830 a
di per le decr
po l'altro
L'abito in
per le a
di morte,
della cui
legata o de
della sua
ci per le atti
sotto o su
stanta sia
stato sarà
autorizzato
di per le atti
se le mede
vieni atti
4) per gli atti
legge, che
pagare d
diane i
una cosa
l'alto sa
bigo, de
do agli a
adempire
muova la
Se la no
in qua
g. la
torto d
bilità d
per tutti
gio 1830
come an
ai docu
narchia
saranno
il term
provvis
avuta
compr
medes
dopo il
dalle i
4) per i lib
soddis
colos
legge
ove il
preced
alior
tutto
posta

SUPPLEMENTO AL GIORNALE IL TRIULI

Anno II.

Udine, Martedì 14 Maggio

N. 107.

PATENTE SOVRAZIA del 9 febbrajo 1850

obbligatoria per tutti i Dominj nei quali
è in attività la legge 27 gennajo 1840
sul bollo e sulle tasse, e per Granducato
di Cracovia.

Colla quale si emana, si pubblica e si mette in attività col 1 maggio 1850 una nuova legge provvisoria sulle competenze per gli affari giudiziari, per documenti, per gli scritti, ed atti d'ufficio in sostituzione alla suddetta legge 27 gennajo 1840, alla legge sul bollo 16 Settembre 1833 finora vigente nel Granducato di Cracovia ed alle prescrizioni sulle tasse giudiziarie e d'intavalorazione.

In seguito a diligenti consulte e discussioni abbiamo riconosciuto la necessità di completare e migliorare in ogni loro parte le determinazioni della legge sul bollo e sulle tasse del 27 gennajo 1840, tanto per ottenere un gusto ed equabile ripartimento delle pubbliche gravi, quanto anche per utilizzare viaggio l'importante surgenza di reddito pubblico incidente al bollo, ed in generale all'imposta sull'acquisto dei diritti.

Avuto riguardo ai cambiamenti avvenuti col'esenzione del suolo nei rapporti d'una gran parte dei possessi fondiari, come anche alla riforma delle Autorità amministrative e del sistema giudiziario, già terminata e in corso di esecuzione, e considerati il bisogno inevitabile e sempre crescente che ne risulta di prendere senza dilazione le opportune misure per stabilire l'ordine nella pubblica economia; sopra proposizione del Nostro Consiglio dei Ministri economici, sono state stabilite in base ai §§. 87, 120 e 121 della Costituzione dell'Impero di promulgare l'annessa legge provvisoria sull'imposta per gli atti civili, documenti, scritti ed atti d'ufficio, determinando in preceduto quanto segue:

I. La presente legge provvisoria comincerà ad aver vigore col 1. maggio 1850 in tutti i Dominj, nei quali è in attività la legge 27 gennajo 1840 sul bollo e sulle tasse e nel Granducato di Cracovia.

II. Col dello giorno cesseranno di avere effetto la prima parte della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840, le relative posteriori disposizioni in quanto sono state dalla presente legge provvisoria esplicitamente confermate, come pure le leggi e prescrizioni vigenti sulle tasse giudiziarie e d'intavalorazione, e la legge sul bollo 16 settembre 1833 sin qui mantenuta in attività nel Granducato di Cracovia. La seconda parte della legge sul bollo e sulle tasse 27 gennajo 1840 continuerà ad avere effetto anche per l'avvenire.

III. Le leggi e prescrizioni che restano in vigore fino al 1. maggio 1850 saranno da applicarsi anche dopo dal giorno:

- per le decisioni giudiziali in affari contenziosi pronunciate dopo l'attuazione della nuova legge, se l'irruzione degli atti si abbia luogo prima che la medesima entri in vigore;
- per le aggiudicazioni di crediti, legati, donazioni nel caso di morte, quando il testatore, il donante, ovvero la persona del cui diritto dipende l'acquisto della eredità o della cosa legata o donata, sia morta prima del giorno della attuazione della nuova legge;
- per le altre spedizioni d'ufficio diverse da quelle contemplate sotto a, b e per attestati che si riascano d'ufficio, se l'istanza su cui ha luogo la spedizione, o viene emesso l'attestato sarà stata prodotta all'Autorità, ovvero ad un Ufficio autorizzato a riceverla, avanti il 1. maggio 1850;
- per le iscrizioni nei pubblici libri onde acquistare i diritti reali se le medesime saranno state chieste prima del giorno in cui viene attuata la nuova legge;
- per gli atti civili conclusi prima della attuazione di questa legge, che grida la medesima soggiacerebbero all'immediato pagamento dell'imposta ed in specialità per quelli medesimi a quali si acquista la proprietà, l'usufrutto, o l'uso di una cosa immobile, se prima della attuazione della nuova legge l'atto sarà stato redatto in iscritto e si sarà soddisfatto all'obbligo del bollo portato dalla legge finora in vigore. Riguardo agli atti civili per quali simile condizione non sarà stata adempiuta, i termini prescritti per la notifica nel §. 45 della nuova legge provvisoria decorreranno dal 1. maggio 1850. Se la notifica viene fatta entro i suddetti termini, senza che, in quanto avesse avuto luogo una contravvenzione alla legge, la medesima fosse giunta prima a cognizione delle autorità di finanza, si esagerà soltanto l'imposta semplice stabilita dalla nuova legge, e non si farà luogo a procedura penale;
- per tutti gli altri documenti e scritti eretti avanti il 1. maggio 1850, e per le istanze insinuate prima di tal epoca, come anche per loro allegati e copie delle rubriche. Quanto ai documenti emessi all'estero o nel territorio della monarchia eretali dall'imposta, che avanti il 1. maggio 1850 saranno stati trasportati nel territorio soggetto all'imposta, il termine stabilito per la notifica nel §. 23 della legge provvisoria decorrerà dal giorno suddetto. Riguardo questi documenti come pure agli altri documenti e scritti emessi avanti il 1. maggio 1850, ai quali giulta la legge attuale compete la condizionata esenzione dal bollo, l'imposta, se i medesimi vengono prodotti per soddisfamento del diritto dopo il 30 aprile 1850, si risueterà nella misura stabilita dalla nuova legge provvisoria;
- per libri di commercio e di esercizio, riguardo ai quali fu soddisfatto il bollo presentato dalla legge attuale. La loro confezione è permessa. Al'indietro i libri che secondo la legge finora vigente non soggiacevano all'obbligo del bollo, ove il contribuente non preferisse di chiederli col giuro precedente l'attuazione della nuova legge, e di servirsi d'allora in poi di nuovi libri di-litamente bollati dovranno a tutto il 15 maggio 1850 assoggettarli al pagamento dell'imposta secondo il numero complessivo dei fogli.

IV. I documenti eretti sopra un atto di trasferimento della

proprietà, dell'usofatto o dell'uso, d'una cosa immobile, chiuso prima dell'attuazione di questa legge, ma non inserita nei pubblici libri avanti il 1. maggio 1850, debbono insinuarsi a tutto il successivo giugno presso gli Uffici destinati all'esazione dell'imposta onde aver così la prova sull'avvenuto pagamento dei diritti fissati dalle prescrizioni anteriori, concessa nell'annotazione 6 alla rubrica 45 A, b col E della tariffa. La conferma della seguita produzione dei documenti verrà apposta dall'Ufficio sui documenti emessi con una data anteriore, non peranto inseriti nei pubblici libri, non sarà da riguardarsi nelle iscrizioni dei diritti reali chieste dopo il 30 giugno 1850 qual prova del pagamento dell'imposta dovendo invece applicarsi la disparsiva finale della suddetta annotazione.

V. Vogliamo concedere che riguardo ai documenti ed scritti, a cui per effetto della presente legge complete l'esenzione dall'imposta, ma che per le norme ora cessanti non godeva o tenuto al pagamento successivo dell'imposta a meno che non sia già stata incriminata contro di lui la procedura pensata avanti il 1. maggio 1850.

VI. Permettiamo, evitando che coloro i quali a motivo di uno scritto o documento soggetto all'obbligo del bollo, emesso avanti il 1. maggio 1850 senza bolla o non munito del bollo prescritto, allo scoprisse della contravvenzione incorrebbbero in una pena, vadano immunni da ogni procedura penale, qualora l'Autorità o fosse altriumenti venuta a sua cognizione, presentino l'attestato o scritto non più tardi del 30 Aprile suddetto al-Autorità dirigente degli affari di finanza, e paghino l'imposta secondo la misura fissata dalla legge che vigeva all'epoca dell'omissione.

VII. I favori sin qui accordati in via d'eccellenza a singole persone o istituti con particolari espresse concessioni relativamente all'obbligo del bollo, rimangono fermi entro i limiti delle suddette concessioni.

I Nostri Ministri delle finanze, dell'interno e della giustizia sono incaricati della esecuzione dell'annessa legge provvisoria. Dato dalla Nostra Capitale e Imperiale Residenza di Vienna, il 2 Febbrajo dell'anno mille ottocento trenta e cinque, e secondo dei Nostri Regni.

FRANCESCO GIUSEPPE (L.S.)

SCHWARZENBERG, KRAUSS, BACH, BRÜCK, THINFIELD, GYLAI,
SCHMERLING, THUN, KULMER.

LEGGE PROVVISORIA DELLE COMPETENZE PER ATTI CIVILI, DOCUMENTI, SCRITTI ED ATTI D'UFFICIO Capitolo PRIMO. COMPETENZA DELL'IMPOSTA

SEZIONE I. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Oggetto dell'imposta.

S. 1. Soggiacciono all'imposta ordinata colla presente legge provvisoria:

A. Ogni atto mediante il quale giusta le leggi civili si fonda, trasferisce, conferma, trasforma, o viene ad estinguersi qualche diritto.

1. quando con questo atto sia o no in scritto, si trasferisce a titolo oneroso o gratuito la proprietà ovvero la servitù dell'uso o dell'usufruire di una cosa immobile;

2. le donazioni fra vivi di cose mobili che non vengono subito consegnate all'atto della donazione, quando sulla donazione viene eretto un documento, ovvero non si debba consegnare al donatario la cosa donata che dopo la morte del donante;

3. quando in altri affari giuridici diversi da quelli accennati sotto i N. 1 e 2 si fa un atto civile per iscritto, cioè un documento destinato a servire di prova contro l'emittente o il mandante sia che l'atto presenti o no le formalità richieste per avere forza di prova.

B. Tutti i trasferimenti di beni in causa di morte, che non sono compresi sotto la lettera A.

C. I seguenti amminicoli:

1. Gli attestati coi quali si attestano qualità personali, fatti od in generale circostanze di fatto all'oggetto che servir possano qual mezzo di prova o di legittimazione a colui, per quale vengono emessi; in quanto l'attestazione non sia a considerarsi né come un atto civile in iscritto giusto il dispoto alla lettera A, né come una spedizione d'ufficio (Tariffa Rubr. 11, annotazione 1).

2. I libri che si tengono sopra un negozio od altro esercizio di commercio, sovra intraprese industriali, mediations di affari, commissioni o autenticazioni di atti civili.

D. I seguenti scritti ed atti d'ufficio, cioè:

1. Tulle le istanze che vengono prodotte da privati al Sovrano o al Parlamento dell'Impero, alle Rappresentanze dei Dominj o dei Comuni; ovvero ai pubblici Istituti, Autorità od Uffici da loro destinati per gli affari dello Stato, dei Dominj o dei Comuni, ovvero ai pubblici funzionari che ne fanno le veci, come pure i duplicati ed allegati di tali istanze, e le copie della rubrica delle istanze medesime;

2. Le iscrizioni nei pubblici libri per l'acquisto di diritti reali;

3. Le spedizioni di ufficio che da questa legge provvisoria sono espressamente dichiarate soggette all'imposta, e che non sono comprese fra gli atti civili in iscritto, o gli attestati.

II. Misura dell'imposta.

[Tariffa]

S. 2. L'annessa tariffa determina gli oggetti e la misura dell'imposta, e sarà a riguardarsi qual parte integrante della presente legge, come lo saranno dei parsi avvertenze preliminari alla tariffa stessa e le annotazioni ai singoli articoli della medesima.

III. Modi di pagamento.

a) Massima.

S. 3. L'imposta si esige mediante il bollo, od immediatamente.

Essa viene commisurata in un importo fisso, ovvero in un importo graduato secondo il valore dell'oggetto o secondo un tanto per cento di esso valore.

b) Pagamento mediante il bollo.

S. 4. In quanto la legge non stabilisce una eccezione S 28 l'imposta si esige mediante il bollo, cioè:

A. in un importo fisso:

1. Per le istanze, i duplicati ed allegati delle medesime, e le copie della rubrica delle istanze (§ 1. D. 1.);
2. Pei certificati (§ 1. C. 1.)

Pei libri di negozio e di esercizio, pei libri sovra imprese industriali, mediations di affari, commissioni o autenticazioni d'un atto civile (§ 1. C. 2.)

4. Per le spedizioni d'ufficio indicate nella tariffa con una imposta fissa di bollo (§ 1. D. 3.)

5. Per tutti gli atti civili in scritto che non soggiacciono al bollo graduale secondo il valore dell'oggetto (§ 1. A. 3.)

B. In un importo graduato secondo il valore dell'oggetto, per gli atti accennati al § 1. A. 3., che in sé racchiendono il trasferimento d'una cosa o d'un diritto, la conferma di un diritto, ovvero la cessazione o l'adempimento di un obbligo, qualora la prestazione o controprestazione consista in una cosa stimabile ed il valore in denaro della prestazione o controprestazione sia espresso nel documento medesimo o indicato mediante relazione ad altri documenti, scritti, libri o conti, e l'imposta non ecceda la somma di fiorini 20.

c) Pagamento immediato.

S. 5. L'imposta si esige immediatamente.

A. In un importo fisso:

Per i seguenti etti indicati nella tariffa con un importo fisso cioè:

a) Per le iscrizioni nei pubblici libri (§ 1. D. 2.);

b) Per le decisioni giudiziali in oggetti civili (§ 1. D. 3.)

B. In importo graduale secondo il valore dell'oggetto, per gli atti accennati nel § 4. B, quando il valore, secondo il quale viene commisurata l'imposta, è espresso nello stesso documento o vi è indicato mediante relazione ad altri documenti scritti, libri o conti, e l'imposta non oltrepassa la somma di fiorini 20.

b) quando la prestazione o controprestazione consiste in una cosa stimabile, ma non è espresso il valore nel modo qui accennato sotto a.

C. In un importo crescente col valore dell'oggetto secondo un tanto per cento del valore medesimo:

1. Per gli atti civili, coi quali viene trasferita la proprietà o la servitù dell'uso o dell'usufruire di una cosa immobile a titolo oneroso o gratuito (§ 1. I. 1.)

2. Per le donazioni di cose mobili, che non si conseguano tosto all'atto della donazione, quando sulla donazione venga eretto un documento, o non si debba consegnare al donatario la cosa donata che dopo la morte del donante (§ 1. A. 2.)

3. Pei trasferimenti di beni in causa di morte (§ 1. A. 2. B.).

4. Per l'iscrizione nei pubblici libri, onde acquisire diritti reali (§ 1. D. 2.)

5. Per le sentenze definitive in oggetti civili giudicati accennate nella tariffa (§ 1. D. 3.)

IV. Decisione sull'obbligo e la misura dell'imposta.

g. 6. Non si fa luogo a procedura giudiziaria né sulla questione se sia o no da pagarsi un'imposta, né sulla misura della medesima.

V. Esazioni di importi non soddisfatti.

§. 7. Gli importi non soddisfatti si esigono col metodo stabilito per la esazione delle pubbliche imposte arretrate.

VI. Classificazione nel processo edittale.

§. 8. Nei processi edittali i diritti di bollo fissati dalla presente legge vengono classificati come le altre pubbliche imposte.

VII. Prescrizione.

§. 9. Queste imposte non vanno soggette a prescrizione.

VIII. Esenzioni.

a) Base delle medesime.

§. 10. Le esenzioni delle imposte dovute a termini della presente legge si fondono sulla qualità

- a) della scrittura o del documento o dell'atto di diritto civile, su cui cade l'imposta, ovvero dell'oggetto;
- b) della persona dalla quale o per la quale si intraprendono l'atto soggetto all'imposta.

b) Per gli allegati delle istanze.

§. 11. L'esenzione degli allegati dal diritto del bollo ha luogo soltanto nel caso che l'istanza, cui sono uniti, guarda essa pure dell'esenzione. All'incontro i documenti e scritti che per la loro natura non soggiacciono al bollo, venendo uniti come allegati ad una istanza che vi è soggetta, devono, fuori dei casi espressamente eccettuati nella tariffa, essere muniti del bollo prescritto per gli allegati.

c) Specie di esenzione per altri oggetti dell'imposta.

§. 12. L'esenzione dall'imposta per altri oggetti che vi soggiacciono diversi dagli allegati, è assoluta o condizionata, cioè ha luogo in tutte le circostanze, oppure solo finché ne sostanziano le condizioni.

Qualunque uso in cui non si verifichino tali condizioni, fonda l'obbligo al previo soddisfacimento dell'imposta.

L'annessa tariffa indica le esenzioni e le condizioni delle medesime.

d) A chi competa l'esenzione personale.

§. 13. La esenzione personale dall'imposta compete soltanto a quelli cui viene accordata dalla legge, ed anche a lui solamente in quanto senza tale esenzione giusta i §§. 64, 65, 66 della presente legge gli incumberebbe l'obbligo del relativo pagamento.

Chi conclude affari con una persona esentata dall'obbligo del bollo, non può pretendere per ciò a proprio favore un'eguale esenzione.

Qualora in un affare contenessino fra una persona esente ed'altra non esente dal bollo venga condannata la parte non esente alla rifusione delle spese giudiziali essa dovrà soddisfare alla Cassa di finanza anche l'ammontare dell'imposta che avrebbe dovuto pagare la parte esente, qualora non le fosse stata concessa l'esenzione.

SEZIONE II.
DETERMINAZIONI SPECIALI SUL DIRITTO
DEL BOLLO

I. Classi di bollo.

§. 14. Il diritto del bollo si esige in 20 gradazioni, per ciascuna delle quali è stabilita un'apposita classe di bollo. Tali classi di bollo sono per tutti i Domini, ad eccezione del Regno lombardo-veneto, le seguenti:

Classi di bollo:	Importo in danaro	- Fior. - Car.
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20

Tali classi di bollo sono per Regno lombardo-veneto, le seguenti:

Classi di bollo	Importo in danaro	- Lire - 5 Cent.
1	1	1
2	2	15
3	3	30
4	4	50
5	5	75
6	6	50
7	7	25
8	8	25
9	9	25
10	10	25
11	11	25
12	12	25
13	13	25
14	14	25
15	15	25
16	16	25
17	17	25
18	18	25
19	19	25
20	20	25

Classi di bollo	Importo in danaro	- Cent.
16	36	1
17	42	1
18	48	1
19	54	1
20	60	1

II. Misura del bollo secondo le gradazioni del valore.

a) per documenti che abbriacciano varie prestazioni.

§. 15. Se un documento soggetto al bollo in ragione dell'importo in danaro ha per oggetto varie speciali prestazioni, il diritto di bollo si misura dalla somma complessiva dei singoli importi.

Qualora oltre una prestazione principale siansi patuite delle prestazioni accessorie, si dovranno per la commisurazione del diritto aggiungervi queste ultime alla prestazione principale.

b) per prestazioni periodiche.

§. 16. Ogni qualvolta l'atto riguardi prestazioni periodiche, varranno per la commisurazione del diritto le seguenti determinazioni:

a) Se fu pattuita una prestazione periodica per un determinato spazio di tempo che però non raggiunga i 10 anni, il diritto si misura dalla somma di tutti gli importi da pagarsi in tutto il tempo determinato in danaro calcolati per tempo complessivo.

b) Se le prestazioni periodiche dovessero continuare per 10 o più anni, il diritto del bollo si misura dal documento del pagamento annuale.

c) Ove la durata della prestazione periodica si limiti alla vita di una data persona, il diritto di misura sul decupio, e qualora la durata avesse ad estendersi alla vita di due o più persone, la ragione dell'importo di quindici anni della prestazione annuale.

d) Essendo però il documento eretto per prestazioni perpetue ovvero se la durata della prestazione dipende dall'esistenza di una Corporazione od Istituto eretto per un tempo indeterminato, il diritto di bollo si misura in ragione dell'importo di venti anni della prestazione annuale.

e) Se la prestazione venne altrimenti pattuita per un tempo indeterminato, il bollo si misura dall'importo di tre anni della prestazione annuale.

c) Prestazioni a misura massima, o a scelta.

§. 17. Sela prestazione non fu convenuta in un importo determinato, ma ne fu espressa la misura massima, oppure si pattuita una scelta fra due diritti o due obblighi, il bollo si misura nel primo caso dall'importo massimo e nel secondo caso da maggior valore posto in alternativa.

d) Per oggetti stimabili e non stimabili.

§. 18. Riferendosi un atto di diritto civile in iscritto, soggetto al bollo, ad oggetti una parte dei quali sia stimabile ed una parte non stimabile, il bollo si misura unicamente dal valore in danaro della parte stimabile senza tener calcolo dall'altra parte, in quanto il diritto di bollo che ne risulta non sia minore di quello cui soggiacerebbe il documento, ove contemplasse soltanto oggetti non stimabili. Quando in base alla parte stimabile dell'oggetto risulti un bollo minore che per un documento della medesima specie sopra oggetti non stimabili, sarà da applicarsi il bollo di quest'ultimo.

e) Valuta in cui deve misurarsi l'importo.

§. 19. Se l'importo in danaro che deve servir di base alla commisurazione del bollo fosse espresso o indicato mediante riferimento, in valuta diversa dalla moneta di convenzione sul piede di 20 Fiorini, il bollo si determina in ragione dell'importo che ottieni colla riduzione a questa valuta. Non essendo espressa la valuta, si presume quella in corso nel luogo ove fu emesso il documento.

f) Adempimento all'obbligo del bollo in concorso di persone esenti e di altre non esenti.

§. 20. Conchiudendosi un affare con persona esente dal bollo, se il documento viene eretto in più esemplari, deve essere munito del preserito bollo (§. 13) quello emesso dalla parte non esentata, o se il documento si erige in un solo esemplare, vi soggiace questo a carico della stessa parte.

Venendo prodotta una istanza collettiva da più persone, alcune delle quali soggette all'obbligo del bollo ed altre esenti, la parte non esente deve pagare l'intiero importo del bollo per l'istanza medesima, per le copie della rubrica, e per gli allegati. Questa disposizione vale anche per il bollo di quei protocolli e loro allegati, come pure delle copie e vidimazioni di ufficio, che si assumono o si emettono sopra richiesta cumulativa di varie persone in parte esenti ed in parte non esenti dall'imposta.

III. Modi di adempire all'obbligo del bollo.

a) Massima.

§. 21. È stabilito per massima che ogni scritto o documento soggetto a bollo debba stendersi all'atto stesso della sua creazione sopra carta munita del bollo legale. Nell'applicazione di questa legge s'intende per carta qualsiasi materia destinata o adoperata per l'creazione di scritti o documenti soggetti a bollo.

b) Bollatura suppletoria.

a) Quando sia concessa.

§. 22. La bollatura suppletoria è permessa soltanto:
a) Pegli atti civili in iscritto, certificati, ed atti d'ufficio non esisti compiutamente. Tali documenti o scritti però sono da riguardarsi come compiuti altrettante siano firmati dall'emittente, ovvero se vengono emessi da più persone, anche solo da una di loro, che sia soggetta all'obbligo del bollo.

b) Per gli scritti e documenti esentati condizionatamente prima che se ne faccia un uso che fondi l'obbligo del bollo (§. 12) e inoltre.

c) Per gli scritti i quali, sebbene di loro natura non soggetti al bollo, pure altrettante si producono come allegati soggiacciono al bollo di questi ultimi.

d) Per gli scritti che dall'estero oppure da un territorio austriaco esente dal bollo vengono trasportati nel territorio soggetto al bollo.

e) Per le istanze completamente esesse, loro duplicati, e copie della rubrica, quando non siano ancora state presentate, oppure se all'atto della loro presentazione non sono state accettate dall'Autorità o dall'Ufficio; e finalmente

f) Pei documenti e scritti che costituiscono l'oggetto dell'esazione dell'imposta aumentata (§. 79) ovvero di una procedura penale in virtù della legge penale di finanza.

bb) Termine fissato onde soddisfare all'obbligo del bollo, per gli atti civili eretti fuori del territorio soggetto all'imposta.

§. 23. Gli atti civili in iscritto eretti all'estero o nel territorio austriaco esente dall'imposta, che nel territorio non esente soggiacciono al bollo per la loro qualità all'atto stesso dell'erezione, quando riguardino un affare che deve avere efficacia nel territorio austriaco soggetto al bollo, devono sottoporsi alla bollatura entro giorni trenta dopo che ne sarà seguita l'introduzione nel territorio stesso, ed in ogni caso anche prima della scadenza di questo termine se vogliasi fare uso del documento avanti ad un Ufficio, o adempire ad un obbligo assunto in forza del documento medesimo, od intraprenderne all'appoggio di esso un altro obbligatorio. Nascondo dubbio sull'epoca in cui sia seguita l'introduzione di un atto civile in iscritto o d'una scrittura nel territorio non esente dal bollo spetterà al debitore dell'imposta di comprovare l'esenzione.

cc) Pei documenti che non portano la data dell'emissione.

§. 24. In particolare si avrà fondamento a questo dubbio in un atto civile in iscritto firmato da tutti gli emittenti, od anche da un solo dei medesimi, non sia chiaramente indicata la data dell'erezione.

dd) Modo di contenersi degli Uffici del bollo all'atto della bollatura.

§. 25. Nel casi in cui la legge accorda la bollatura suppletoria di uno scritto o documento, gli Uffici del bollo sono tenuti ad eseguire l'apposizione del bollo, domandata dalla parte, contro pagamento del relativo diritto, senza punto esaminare se il bollo da apporsi a richiesta della parte corrisponda al contenuto ed alla natura dello scritto o documento.

ee) Indossamento del bollo.

aa) Quando abbia luogo.

§. 26. L'indossamento del bollo è concesso:
a) Pei protocolli assunti in affari privati da una pubblica Autorità ed Ufficio, qualora contengano un atto civile soggetto al bollo graduale.

In questi casi però l'indossamento deve eseguirsi entro otto giorni dopo la chiusa del protocollo, oppure quando l'affare od il contratto abbigliasse di una ratifica dell'Autorità presso cui fu assunto, o di un'altra Autorità, entro otto giorni dopo seguita o notificata la ratifica dell'Autorità presso alla quale rimane il protocollo.

b) Pei documenti o scritti indicati al § 22 sotto b, c, d, f.

c) Per le istanze, allegati e ricapiti di pagamento che pervengono dall'estero o dal territorio austriaco esente dal bollo ad un'Autorità od Ufficio in un col' importo della competenza in denaro o col' assegno del medesimo sopra un pagamento dovuto.

bb) Modo con cui si eseguisce.

§. 27. L'indossamento si effettua solo dalle Autorità od Uffici pubblici e nei soli casi in cui la legge espressamente lo permette, coll'unirsi al documento o scritto soggetto all'obbligo del bollo, mediante un filo assicurato alle estremità col suggerito d'ufficio in modo da escludere ogni abuso, un foglio di carta in bianco munito del bollo legale, sul qual foglio s'indicherà immediatamente al di sotto del marchio:

1. lo scritto o documento, a cui venne unito il foglio di carta bollata;
2. l'oggetto dell'atto, e
3. il giorno della sua erezione;

4. colla firma dell'impiegato che eseguisce l'indossamento e coll'indicazione del suo carattere d'ufficio.

Per gli allegati di istanze a cui la parte unisce i corrispondenti fogli con bollo graduale come anche per le istanze, gli allegati provenienti dall'estero o dal territorio austriaco, i quali sono soggetti a bollo, si eseguiranno gli allegati provenienti dall'estero o dal territorio austriaco.

rio interno esente dall'imposta (§ 26 c.) l'indossamento viene eseguito dall'Ufficio di Protocollo, mentre invece per ricapilli di pagamento che pervengono ad una Cassa nella suddetta via si effettua dalla Cassa medesima.

a) Soddisfacimento immediato dell'imposta.

§ 28. L'imposta per documenti o scritti che di regola si devono erigere in carta bollata si esige immediatamente:

a) Se non può soddisfarsi all'obbligo del bollo colle spese di bollo vigenti. In tal caso l'Autorità o l'Ufficio dove ebbe luogo il pagamento dell'imposta ne scrive la conferma sul medesimo scritto o documento soggetto al bollo.

In simili casi è pure concesso alle parti di produrre avanti l'emissione del documento i necessari fogli di carta bianca all'Ufficio istituito per l'immediata esazione dell'imposta, o pagando l'importo che non può essere soddisfatto mediante alcuno dei vigenti boli, e di chiedere la conferma del seguente pagamento. Tale conferma si appone alla carta prodotta nel luogo dove solo è applicato il marchio del bollo: coll'aggiunta che il pagamento fu eseguito avanti l'emissione del documento. Siffatta conferma produce per le parti lo stesso effetto che il bollo suppletorio (§ 25).

b) Quando con una speciale concessione per una determinata specie di documenti o scritti viene accordato di soddisfare il diritto di bollo immediatamente e di emettere i documenti o scritti in carta senza bollo. Ognuna di simili concessioni deve essere pubblicata.

c) Se il diritto di bollo fu prenotato, e viene soddisfatto in appresso.

d) Se in causa di una contravvenzione alla presente legge il diritto del bollo viene pagato in appresso.

e) Prenotazione.

§ 29. La prenotazione dei diritti di bollo ha luogo quando in affari giudiziari contenziosi viene destinato d'ufficio un curatore ad una parte per esserne ignota la dimora, ovvero a chi mediante regolare certificato abbia comprovata la propria miserabilità. La prenotazione cessa tosto che più non sussista la causa.

IV. Somministrazione della carta bollata.

§ 30. Si avrà cura che ognuno possa procurarsi l'occorrente carta bollata, e che questa si venga da persone autorizzate in luoghi riconoscibili per iscrizione od insegnia, ed al prezzo eguale all'importo del bollo. Sarà però libero ad ognuno di far apporre il bollo verso pagamento dell'imposta alla propria carta in bianco, ovvero a stampigli litografate o stampate, ritenuto che la grandezza della carta non sorpassi il limite di 252 pollici di Vienna, risultante dalla moltiplicazione dell'altezza dell'intero foglio spiegato, per la sua larghezza. Sarebbe per es. di tale grandezza la carta dell'altezza di 14 pollici, e della larghezza di 18. Le istanze prodotte alle Autorità, ad eccezione dei documenti originali che vi fossero uniti, devono essere scritte sulla carta bollata posta in vendita dall'Amministrazione, o sopra carta di non maggiore grandezza. Soltanto le stampigli destinate per libri maestri, e per registri di saldo e di conto corrente dei commercianti, fabbricatori ed esercenti potranno aver tale estensione che, moltiplicata la larghezza del foglio spiegato per la sua lunghezza, ne risultino 720 pollici di Vienna. Se un documento o scritto fu steso in carta di grandezza maggiore della normale ora accennata, invece del bollo che sarebbe stato da applicarsi giusta la sua natura ed il suo contenuto, vi si imprimerà quello della classe immediatamente superiore (§ 14), per es. in luogo del bollo della 2 Classe da 20 Cent. quello della 4: da 50 Cent. e così di seguito fino inclusivamente a 3. lire. Quaora il diritto sorpassasse l'importo di 3 lire, si pagherà, oltre questo importo, soltanto il bollo di 75 Cent. per ogni foglio eccedente la misura normale.

V. Requisiti esterni dei documenti e scritti riguardo all'obbligo del bollo.

a) Come debbano essere stesi.

§ 31. I documenti o scritti soggetti a bollo devono stendersi in modo che nella pagina ove è impresso il marchio comincino immediatamente sotto il medesimo, oppure che sia riempito lo spazio fra il marchio e la prima linea.

Riguardo alle cambiali il marchio può trovarsi anche sulla parte opposta.

Non è permesso ai privati di far imprimere colla stampa o colla litografia carta già munita di bollo.

Ai libri dei sensali ed in genere a tutti i libri di commercio e di esercizio, innanzi che vi segua alcuna annotazione, può essere apposto sulla prima pagina il bollo corrispondente alla somma complessiva dovuta per la totalità dei fogli. Una speciale disposizione stabilisce le carte da osservarsi per questo modo di bollatura.

c) Erezione di due o più documenti sotto il medesimo bollo.

§ 32. Sotto un medesimo bollo non si può stendere che un solo atto civile, una spedizione d'ufficio, o un altergato. Non è quindi permesso di aggiungere sotto il medesimo bollo ad un documento o scritto già completo, cioè stesso per intero o firmato, uno o più altri documenti o scritti soggetti a bollo, a meno che:

a) gli affari su cui vertono i documenti o scritti contenuti

nel medesimo foglio si trovino in connessione fra loro, ed inoltre,

b) sieno stesi immediatamente l'uno dopo l'altro senza intervallo maggiore di quello occorrente fra due righe, e c) l'importo del bollo impresso raggiunga il complessivo ammontare dei diritti che avrebbero dovuto soddisfarsi quando ogni singolo documento o scritto si fosse a sé stesso sopra apposito foglio.

Si considerano però come un sol documento riguardo all'obbligo del bollo i libri dei sensali giurati, in cui si registrano le comprate e le vendite segnate colla loro mediazione, e così pure i libri d'esercizio soggetti a bollo, per tutte le annotazioni fatte nei medesimi. Lo stesso dicasi dei protocolli di ufficio che vengono assunti e continuati sopra un identico affare sebbene con interruzioni di due o più giorni.

Se in una causa tratta a processo verbale una delle parti chiede ed ottiene una proroga, nella successiva comparsa si assume un nuovo protocollo sovra apposito foglio minuto del competente bollo, sia che venga continuata la trattazione dell'oggetto principale, sia che venga richiesta una nuova proroga.

La tariffa determina se ed in quanto sul medesimo foglio possono emettere copie di più documenti.

c) Istanze cumulativa di due o più persone.

§ 33. Le istanze di due o più persone possono prodursi riunite in una sola col bollo semplice allora soltanto quando le persone stesse all'epoca dell'insinuazione si trovino in una tale comunione d'interessi fra loro da potersi risguardare per l'oggetto della domanda come una sola persona, ovvero quando derivino la fatta domanda da un titolo ad esse comune.

d) Parti d'un documento o scritte.

§ 34. Si considerano come parti integranti d'un documento o scritto e quindi non abbisognano di bollo speciale a) le aggiunte fatte ad un documento già compilato, colle quali nella viene innovato nell'oggetto relativamente al luogo, al tempo, al modo, ovvero alla estensione dei diritti o degli obblighi stipulati.

b) La ratifica del mandante posta in calce ad un documento sopra un affare conclusivo a mezzo di un mandatario.

c) Le dichiarazioni speciali aggiunte ai mandati dai procuratori giudiziari ed avvocati relative alla nomina di un sostituto, o l'accettazione della sostituzione.

d) La certificazione di un segno di firma da parte di chi scrive il nome di un illitterato, e la sottoscrizione di uno o più testimoni.

e) Le legalizzazioni apposte ad un documento in quanto siano regolarmente procedute nella loro apposizione.

f) La dichiarazione fatta sull'atto di cessione dal debitore ceduto, d'essergli stata notificata la cessione del credito ed il nuovo creditore, come pure la riconoscenza della liquidità per parte del debitore, quando sulla pendenza originaria sia già stato emesso un atto civile in iscritto.

g) Cambiamenti nel contenuto di documenti o scritti.

§ 35. Le prolungazioni delle cambiali e di quei contratti che si estinguono col lasso del tempo, ed altre determinazioni aggiunte a documenti già completi, colle quali si porta un cambiamento nei diritti e negli obblighi ivi espressi relativamente al luogo, al tempo, al modo ed all'estensione degli stessi obblighi o diritti, sono da considerarsi riguardo al diritto del bollo come documenti sopra un nuovo affare. Se però in casi diversi da quelli nei quali trattasi della prolungazione d'una cambiale o di un contratto che si estingue col lasso del tempo, venisse con un'aggiunta al documento originario o mediane un apposito scritto cangiato soltanto il termine entro il quale segue debba il pagamento, di un debito, od il luogo di esso pagamento per questo cambiamento si pagherà soltanto il bollo fisso, e non già quello misurato sul valore della prestazione o controprestazione, ben inteso però che l'atto sia stato in origine regolarmente sottoposto al bollo.

f) Riproduzione d'una istanza già insinuata.

§ 36. Le istanze già prodotte e traiatte presso una pubblica Autorità o presso un Ufficio, non si possono più riprodurre come istanze, quantunque non siavisi fatta alcuna variazione od aggiunta nel contenuto o negli allegati.

Tali esibiti non possono riprodursi che come allegati di un nuovo esibito o di un protocollo, muniti si l'uno che l'altro del bollo regolare secondo la loro natura.

VI. Minuti di contratti.

§ 37. Le minute o scritture preliminari dei contratti nei sensi del § 550 del Codice civile generale si considerano riguardo all'obbligo del bollo come formali documenti.

VII. Novazioni.

§ 38. In caso di novazione si applica il bollo prescritto per l'atto nel quale si trasforma quello che cessa.

VIII. Misura del bollo

per diversi affari compresi in un solo documento.

§ 39. Se un documento comprende affari di varie specie che non costituiscano parti integranti vicendevolmente connesse dell'affare principale, si pagano i diritti corrispondenti ad ogni singolo affare, e quindi il documento deve essere bollato secondo il complessivo importo delle

com-tenza risultanti per singoli affari che vi si coniugano, avendo riguardo alla speciale natura dei medesimi.

Qualora il diritto così determinato superi l'importo di venti florini, si applicheranno le disposizioni relative al pagamento immediato del diritto del bollo.

IX. Obbligo del bollo per due o più esemplari.

§ 40. Venendo eretti più esemplari conformi (duplicati, triplicati ecc.) di un medesimo scritto o documento, ciascun esemplare è soggetto al bollo corrispondente, in quanto la tariffa non porta eccezione.

Lo stesso principio vale anche per documenti o scritti soggetti al bollo graduale. Si concede però che in questo caso, ad eccezione delle cambiali, l'applicazione del bollo in ragione del valore possa essere limitata ai soli due primi esemplari, sottponendo gli altri al bollo stabilito per le semplici copie d'ufficio, sempreché tanto i due primi esemplari quanto gli altri vengano prodotti all'ufficio destinato per l'applicazione dell'imposta, prima della loro sottoscrizione od almeno entro otto giorni dalla eruzione dei primi esemplari, avvertendo che le scritture preliminari saranno da trattarsi come primi esemplari, solo allorquando il formale documento del contratto non continga tali determinazioni non ancora inserite nella preliminare scrittura, che si debbano considerare a sensi del § 35 come un nuovo affare. L'Ufficio indica su ciascuno dei primi due esemplari e sugli ulteriori il numero degli esemplari emessi ed il soddisfacimento del diritto.

X. Cambio della carta bollata guasta.

§ 41. Nelle città capitali dei Dominii e nei luoghi ove risiedono le Autorità distrettuali dirigenti gli affari di finanza la carta bollata guasta si cambia con altra carta illesa presso un Ufficio di finanza a ciò destinato, quando non sia stata peranco scritta, oppure lo scritto non sia esleso completamente, e questa circostanza emerge chiaramente, né vi sia intervenuta alcuna contravvenzione di finanza.

SEZIONE III.
DISPOSIZIONI SPECIALI SULL'ESAZIONE IMMEDIATA DELL'IMPOSTA.

I. A chi spetti di determinare ed esigere l'imposta.

§ 42. L'imposta da pagarsi immediatamente (§ 5) viene determinata dagli Uffici a tal scopo stabiliti, e versata in contanti nelle apposite Casse.

II. Obbligo di notificare atti civili od atti d'ufficio soggetti all'imposta.

a) Massima.

§ 43. Tutti gli atti civili od atti soggetti al pagamento immediato dell'imposta devono essere notificati all'Ufficio, colla produzione anche dei documenti che ne fossero stati eretti. Oltre di ciò le persone obbligate all'immediato pagamento dell'imposta sono tenute somministrare all'Ufficio stesso tutti gli amminicoli occorrenti per la determinazione dell'imposta.

Anche le Autorità giudiziarie, quando ne siano richieste, dovranno comunicare al menzionato Ufficio per detto scopo i ricapilli che esistessero presso di loro.

b) Termine per la notifica, ed a chi spetti di farla.

aa) Per gli atti civili.

§ 44. Il diritto del Tesoro all'imposta si verifica nel momento in cui viene conchiuso l'atto. Per gli atti, che già stavano la convenzione tra le parti devono erigersi in iscritto si riguarda come questo momento il giorno, in cui venne eretto tale documento (§. 584 del Codice civile generale austriaco).

L'obbligo di notificare all'ufficio gli affari soggetti all'imposta incombe:

1. per gli affari conclusi nel territorio della monarchia soggetto all'imposta, entro otto giorni dopo la conclusione.

a) se l'affare venne assunto dinanzi a pubbliche Autorità, Giudizi, od Uffici, a queste Autorità, Giudizi od Uffici;

b) se l'affare fu concluso dinanzi ad un Notaio o mediante la cooperazione di un Avvocato, o di un Agente o Procuratore superiormente autorizzato, al Notaio, all'Avvocato, all'Agente o al Procuratore;

c) ad ambo le parti nei casi non contemplati sotto a e b;

2. per gli affari conclusi fuori del territorio soggetto all'imposta, ma che debbono avere efficacia nel medesimo, entro il termine di trenta giorni, dacchè il relativo documento fu portato nel territorio soggetto all'imposta, a coloro ai quali pervenne il documento;

3. nei casi accennati ai N. 1. e 2. le persone ivi indicate sono tenute a fare la notificazione anche prima della scadenza dei termini assegnati, avanti di fare un uso utilizzo del documento negli Stati austriaci, o di adempiere ad un'obbligazione assulsa in forza di esso documento, o di praticare in base del medesimo un altro atto qualunque obbligatorio.

In caso di dubbio la prova dell'osservanza di detti termini incombe al debitore dell'imposta. Sarà esso tenuto in particolare a questa prova quando si verifichil il motivo di dubbio accennato nel §. 21.

bb) Per sentenze e decisioni.

§ 45. Ogni Prima Istanza nell'atto di spedire una sentenza o decisione da essa pronunciata e soggetta all'imposta, o di notificare una sentenza o decisione di

una Istanza superiore pure soggetta all'imposta, deve cominciare copia all'Ufficio destinato all'applicazione dell'imposta medesima.

cc) In casi di ventilazioni ereditarie.

§. 46. Il giudizio notifica all'Ufficio istituito per l'applicazione dell'imposta, ogni atto di suggerimento assunto in casi di ventilazioni ereditarie, e ciò ex officio nell'evadere lo stesso atto di suggerimento.

Indipendentemente da questa partecipazione l'erede principale deve produrre all'Autorità cui spetta la ventilazione ereditaria, un prospetto dell'asse ereditario, dei legati da soddisfarsi a carico della medesima, e dell'imposta che ne risulta.

Tale prospetto dovrà indicare:

1. Lo stato attivo o passivo, il primo in base dell'inventario, o qualora non fosse stato creato un inventario, in base di una notificazione della sostanza da confermarsi dall'eredità principale sotto la fede del giuramento; il secondo in conformità al disposto nel §. 37 di questa legge.

2. Quali persone e per quali porzioni ed oggetti abbiano parte all'eredità come eredi o legali.

3. La quota d'imposta risultante per le singole persone.

Il Giudizio a cui incombe la ventilazione esamina questo prospetto dell'eredità confrontandogli atti d'ufficio, lo fa, al bisogno, completare e rettificare, e lo comunica in un cogli opportuni schiarimenti all'ufficio istituito per l'applicazione dell'imposta.

Se la ventilazione dell'eredità si fa verbalmente, tale prospetto si dirige mediante la cooperazione della stessa eredità giudiziaria, e viene assunto analogo protocollo.

dd) Per le iscrizioni nei libri pubblici.

§. 47. Ogniqualvolta si accordi un'iscrizione nei pubblici libri per l'acquisto di diritti reali, l'Autorità giudiziaria trasmette direttamente una copia del decreto all'Ufficio incaricato di determinare l'imposta corrispondente. Incombe all'Ufficio che tiene i pubblici libri, tosto che ha compiuto le operazioni del proprio istituto, di comunicare al suddetto Ufficio i documenti iscritti ed i loro amminicoli [*].

III. Determinazione dell'imposta.

a) Massima.

La determinazione dell'imposta si fa secondo le disposizioni contenute nella tariffa per ogni atto civile colpito dall'imposta sulla base del valore o dell'importo in danaro dell'oggetto. Si osserveranno in ciò le prescrizioni dei §§. 15, 16, 17, 18, 19, 25, 28 e 39. Il diritto del debito dovuto pel documento sull'atto soggetto all'imposta, non si detrarà dalla relativa imposta da calcolarsi in un tanto per cento.

b) Come si determini.

cc) In generale.

Se l'oggetto di cui si tratta nell'atto civile soggetto all'imposta consiste in una o più somme di danari, l'imposta si determina immediatamente dalle medesime; se invece consiste in un'altra cosa la quale però sia stimabile, si stabilisce pressamente il valore in danaro a) che la cosa aveva all'epoca, a data dalla quale l'acquirenti era in diritto di esigere la consegna, e quindi in particolare per le eredità e per legati al tempo in cui si verificò l'effettiva devoluzione dell'eredità [§. 345 e 703 del Cod. civ. gen.]; oppure se questo tempo, allorché si procede alla determinazione del valore non fosse conosciuto, o non fosse ancora giunto,

b) che ha nel giorno in cui si stabilisce il valore secondo le circostanze del giorno.

dd) Sul valore di cose immobili.

§. 50. Per la determinazione dell'importo da pagarsi, trattandosi di cose immobili si considererà come il valore:

1. Riguardo al contratto di compra e vendita, di regola il prezzo fissato, unitamente al valore d'ogni altra prestazione, che fosse stata stipulata.

2. Riguardo agli altri modi d'acquisizione:

a) Il valore determinato nell'ultima stima giudiziale, quando contro la giustezza del medesimo non si presentino rilevanti obbiezioni, o dipendentemente dal lungo tempo trascorso o per altre circostanze.

b) In mancanza d'una tale stima, il prezzo, per cui l'oggetto fu da ultimo comprato, unitamente alle prestazioni accessorie, stipulate, quando la compra non abbia avuto luogo più di sei anni prima.

[*] Per regno Lombardo-Veneto e di Dalmazia vale il testo seguente:

Ogniqualvolta si accordi un'iscrizione nei pubblici libri per l'acquisto di diritti reali, l'Autorità giudiziaria, ovvero l'Ufficio delle ipoteche, trasmette direttamente una copia del decreto o del certificato relativo all'Ufficio incaricato di determinare l'imposta corrispondente.

Incombe all'Ufficio che tiene i pubblici libri, tosto che ha compiuto le operazioni del proprio istituto, di comunicare al suddetto Ufficio i documenti iscritti ed i loro amminicoli.

In nessuno dei casi addotti ai N. 1. e 2. se l'oggetto soggiace all'imposta fondiaria e al catastico, ovvero anche solo ad una di queste imposte, non si potrà però calcolare il valore in meno del cedimento dell'importo ordinario di queste imposte a meno che non si provi che la cosa venne per puro accidente minorata a fronte della condizione della medesima, che servì di base alla determinazione dell'imposta e se non dimostrò con ciò il minor valore in modo irrefragabile. È tuttavia in facoltà tanto del tassato che dell'Amministrazione invocata dell'esenzione dell'imposta, qualora la tassa possa essere anche determinata coi mezzi indicati ai N. 1 e 2, di convenire in via amichevole che si adotti per la determinazione della tassa un'altra misura, o di domandare a tal scopo un'apposita stima giudiziale.

La determinazione del valore mediante un'apposita stima giudiziale ha sempre luogo quando l'Amministrazione per l'esenzione della imposta e il tassato non s'accordano di prendere per tale determinazione un'altra misura.

cc) Per effetti pubblici.

§. 51. Le obbligazioni di Stato austriache, o in genere quelle carte di credito che vengono indicate nel listino della Borsa di Vienna, si calcolano secondo l'ultimo corso del giorno, per quale si determina il valore o, qualora nello stesso giorno non fosse a venuta alcuna indicazione, secondo il corso portato dall'ultimo listino della Borsa, purché non si trovi un intervallo maggiore di 3 mesi. Le carte di credito che figurano nel listino della borsa di Vienna senza però ne sia indicato il corso, come pure le obbligazioni private, le azioni, ed altri effetti negoziabili, che non compaiono in detto listino, saranno da ammettersi giusta il loro valore normale, rimanendo però facultativo tanto al contribuenti quanto all'Amministrazione di chiedere, che ne sia determinato il valore mediante perizia giudiziale.

dd) Sul valore di altre cose mobili.

§. 52. Il contribuente deve coscientemente indicare il valore delle altre cose mobili, quando non se ne intraprendesse per altri motivi una giudiziale perizia.

E del pari in diritto l'Amministrazione, ove non ritenga adeguato il valore espresso dal contribuente, di chiedere che gli oggetti siano giudizialmente periti.

cc) Spese della stima o perizia giudiziale.

Le spese della stima o perizia giudiziale stanno a carico dell'Erario, quando l'operazione sia seguita a richiesta dell'Amministrazione, e abbia dato un risultamento che non superi di oltre un 12 1/2 per cento [un ottavo], l'importo indicato dal debitore. In tutti gli altri casi, le spese sono a carico del contribuente.

dd) Commissurazione in via di accordo.

È libero all'Amministrazione di convenire col debitore anche sopra un modo di determinare il valore dell'oggetto colpito dall'imposta, diverso da quello stabilito dalla presente legge.

cc) Quando nell'affare siano compresi oggetti

stimabili ed altri non stimabili.

§. 53 Se un affare soggetto all'imposta si riferisce ad oggetti, in parte stimabili ed in parte non stimabili, l'imposta si esige giusta le disposizioni di legge unicamente per la parte stimabile, non tenuto calcolo dell'altra parte.

dd) Deduzione dei pesi.

§. 54. Nel determinare il valore di una cosa se ne detraggono soltanto le pubbliche, gravenze alla medesima inerenti, e quel peso, senza i quali non si può far uso della cosa stessa o trarre profitto, in quanto però questa determinazione non sia già compresa nel dato su cui fondasi il calcolo del valore.

cc) Determinazioni speciali per la commisurazione dell'imposta sopra eredità e legali.

cc) Valutazione dell'eredità.

Soggiace all'imposta l'intera eredità di un defunto, la quale, detratti i passivi alla medesima inerenti, e le spese della malattia e dei funerali, risulta come asse mitho. I legati di qualsiasi specie, le imposte e gravenze che devono soddisfarsi dall'eredità come tale, ed il legale mantenimento per sei settimane della moglie sopravvissuta, dei domestici ed affittuari della famiglia, non possono detrarsi dell'eredità prima di calcolare la competenza dovuta in forza di questa legge.

La qualità di bene alodiale, di fiduciamesso o di feudo non importa nelle eredità veruna differenza riguardo all'obbligo di soddisfare l'imposta.

I beni immobili del defunto situati all'estero non sono da comprendersi nella eredità soggetta all'imposta, come viceversa non devono essere dedotti dall'eredità stessa i pesi inerenti ai detti beni.

Per lo contrario sono da imputarsi nell'eredità colpita dall'imposta i capitali collocati a frutto in estero Stato, ed in generale i crediti del defunto verso persone straniere, siano o no assicurati sopra realtà estere, o presso individui privati, nella forma di cambiali, di obbligazioni ordinarie, o di altri editti sotto qualsivoglia denominazione.

I debiti che gravitano tanto sui beni immobili all'estero, quanto sulla sostanza ereditaria nello Stato si devono dedurre da quest'ultima solo in proporzione delle anzidette due parti dell'asse totale. Saranno insomma da imputarsi nelle eredità anche quei crediti del defunto che costituiscono un debito dell'erede o del legatario verso la massa, e ciò anche nel caso, che fostero loro stati condonati in forza dell'istituzione di erede o del legato.

Per l'effetto dell'applicazione di questa imposta si entra in distinzione fra attività esigibili, e attività non esigibili, ma resta libera alla parte di ricorrere alla superiore Autorità camerale del Dominio comprorando la mancanza di sicurezza o la totale insicurezza degli attivi, o di invocare la riduzione dell'imposta, la quale domanda dovrà esser presa dall'Autorità suddetta nella debita contemplazione, secondo l'equità a norma delle comprovate circostanze. Detta domanda però sarà da insinuarsi prima dell'aggiudicazione dell'eredità, non potendo dopo di essa aver più luogo una riduzione dell'imposta.

I debiti e le spese detraibili dall'eredità debbono dagli eredi essere documentati coi necessari recapiti o comprovati in modo degno di fede. Chi intende di sottrarre al pagamento dell'imposta una cosa, che è provato aver appartenuto alla sostanza del defunto sino alla sua morte, sostenendo essergene stata trasferita la proprietà per atto di donazione tra vivi, è della cosa viene compreso nell'eredità soggetta all'imposta.

dd) Per alcune specie di legati.

Se la proprietà d'una cosa si trasferisce in alcuno per eredità o per legato, l'imposta verrà commisurata in ragione dell'intero valore di essa, avuto riguardo ai rapporti dell'acquirente col defunto.

Se però venne legato l'uso o l'usufrutto di un bene, p. e. d'una cosa appartenente all'eredità, bisognerà distinguere se tale usufrutto od uso sia stato legato per tutta la vita ovvero per un tempo indeterminato o determinato.

Se l'usufrutto o l'uso fu legato per tutta la vita del legatario o di un terzo, ovvero per un tempo indeterminato, si dovrà rilevare il valore della cosa di cui venne legato l'uso o l'usufrutto, e sulla metà di questo valore commisurare l'imposta per l'usufrutto o per l'uso, regolando sull'altra metà quella per il trasferimento della sostanza; e ciò pure secondo i rapporti del contribuente verso il defunto.

Se l'usufrutto o l'uso fu legato per tutta la vita determinato, ma più lungo di dieci anni, l'imposta viene misurata come se l'usufrutto o l'uso avesse luogo per un tempo indeterminato. Se però la durata dell'usufrutto non oltrepassa i dieci anni, in tal caso l'imposta per l'usufrutto o per l'uso si determina dall'importo complessivo di tutta la loro durata avuto riguardo al rapporto dell'usufruttuario od usuario col defunto, e l'imposta per il rimanente del valore della cosa va a carico dell'erede o del legatario secondo la misura per essi determinata.

Si procederà colla stessa regola anche per legato d'una pensione o d'una rendita annua.

cc) Nelle donazioni pel caso di morte, patti successoriali e donazioni tra vivi dell'usufrutto od uso.

Le donazioni pel caso di morte e gli acquisti di proprietà in forza di patti successoriali si trattano per la commisurazione dell'imposta come i legati e le eredità.

Secondo i medesimi principii va pur regolato anche il trattamento del diritto d'usufrutto o d'uso gratuitamente concesso per atto di donazione tra vivi, relativamente all'imposta dovuta dall'usufruttuario od usuario.

IV. Pagamento dell'imposta.

cc) Quando debba farsi.

Il pagamento della prescritta imposta deve farsi tosto che il contribuente ne viene diffidato dall'Ufficio, cui spetta.

Nei casi in cui devi corrispondere il diritto di bollo graduale per atti civili in iscritto [§. 5. B.], il relativo diritto viene notificato dall'Ufficio verbalmente alla parte, la quale deve pagarlo tutto in denaro contante.

In tutti i casi la notificazione dell'imposta al contribuente si fa per iscritto.

Non venendo pagata l'imposta entro giorni 30 da quello della notificazione fatta sia verbalmente od in iscritto alla parte, l'Autorità può esiglerla nella via esecutiva, con obbligo al debitore di rispondere, oltre l'imposta, anche le spese di esazione.

cc) Conferma del seguente pagamento.

§. 55. Il seguente pagamento dell'imposta, quando sopra l'affare che vi dà causa fu eretto un documento il quale esista in Ufficio, si annota su ciascun esemplare del medesimo, e ciò serve di prova, che la prescritta imposta venga effettivamente soddisfatta.

Negli altri casi si rilascia al contribuente apposita guittanza.

[Continua]